SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 126**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A2331

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 maggio 1991, n. 163.

Trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata l'esigenza di assicurare la copertura di uffici giudiziari vacanti, specie nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al riguardo con trasferimenti di ufficio, in difetto di domande;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Elenco di sedi non richieste

1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

Art. 2.

Trasferimenti di ufficio

1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al venti per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni.

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5. Se tale scarto è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

Art. 3.

Ulteriori trasferimenti di ufficio

1. I magistrati trasferiti di ufficio a norma del presente decreto non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento di ufficio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0205

DECRETO-LEGGE 31 maggio 1991, n. 164.

Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme recanti misure dirette ad assicurare, in presenza di fenomeni di infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso, la straordinaria gestione delle amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti locali, nonché il ripristino dello stato di legalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis*. — *1*. Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato immediatamente al Parlamento.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, può sospendere gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine di diciotto mesi di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende municipalizzate comunali e provinciali e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0206

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1991.

Modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria nazionale di Monza».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Monza» - manifestazione 1991 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale di Monza» - manifestazione 1991, abbinata alla corsa automobilistica internazionale «Gran premio lotteria di Monza» avrà inizio il 2 maggio 1991 e si concluderà il 30 giugno 1991.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 32 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di Lit. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Milano il giorno 30 giugno, alle ore 9 presso l'intendenza di finanza - Via Manin n. 29.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 30 giugno 1991 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi delle autovetture partecipanti al «Gran premio lotteria di Monza».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle autovetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle autovetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di autovetture vincenti, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle autovetture partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle autovetture eventualmente classificate.

Nel caso di arrivo simultaneo di più autovetture per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del 1° premio, ad effettuare un sorteggio tra le autovetture classificatesi «ex-aequo» per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più autovetture per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle autovetture arrivate «ex-aequo», verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle autovetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale di Monza» - manifestazione 1991, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 25 giugno 1991.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 30 giugno 1991.

È data però facoltà agli Ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Milano per le ore 20,00 di giovedì 27 giugno 1991.

Art. 9.

La sig.na Marina Oppedisano, coordinatore capo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal sig. Nazzareno De Vincenzis, collaboratore capo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1991
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 1

91A2452

DECRETO 24 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Sciacca è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca è accertato per i giorni dal 6 all'8 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2453

DECRETO 29 maggio 1991.

Approvazione del modello di istanza, con relative istruzioni, per la definizione di determinate violazioni in materia tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede la definizione di determinate violazioni sulla base di apposita istanza da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, che estende la possibilità di definizione alle violazioni suddette commesse fino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Visto l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto-legge che subordina, per talune fattispecie penali, l'applicazione delle più favorevoli disposizioni introdotte con lo stesso decreto-legge alla regolarizzazione delle violazioni nei modi di cui all'art. 8;

Visto il comma 1 del citato art. 8, in base al quale le istanze devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che occorre approvare i modelli da utilizzare per le suddette istanze e le relative istruzioni per la compilazione;

Considerato che con lo stesso decreto occorre stabilire, le modalità di trasmissione di uno degli esemplari all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servizi di supporti meccanografici, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle istanze, in modo che sia assicurata la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'annesso modello di istanza per la definizione delle violazioni ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 8 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, nonché le istruzioni per la compilazione del modello medesimo (allegato 1). Il modello è prodotto in tre esemplari identici. L'esemplare per l'ufficio imposte dirette deve essere presentato all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto unitamente all'esemplare ad esso riservato.

Art. 2.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono alla protocollazione e separazione in pacchi dei modelli ricevuti, e alla trasmissione, entro centoventi giorni dalla ricezione, ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette degli esemplari ad essi riservati.

Art. 3.

È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 da utilizzare per la compilazione meccanografica.

Il modello di cui al comma precedente va riprodotto su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola. Sul bordo del modello stesso deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione gli esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

Il modello di cui al primo comma deve presentare le seguenti caratteristiche:

stampa monocromatica utilizzando il colore azzurro;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle del modello edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Sul modello predisposto ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 8, D.L. 16 MARZO 1991, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1991, N. 154

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti che intendono definire, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, le violazioni previste dall'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Il modello deve essere utilizzato altresì dai soggetti che intendono avvalersi del disposto di cui all'art. 7, comma 2, del citato D.L. n. 83.

Il modello è predisposto in triplice copia: i primi due esemplari, uno per l'ufficio I.V.A. e l'altro per l'ufficio delle imposte, compilati e sottoscritti, **devono essere entrambi presentati o spediti per raccomandata senza ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio del 31 luglio 1991 ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di garanzia nel caso in cui questo non sia ancora pervenuto, all'ufficio I.V.A. competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza (Tabella 3)**; la terza copia è ad uso del contribuente.

La prova dell'avvenuta presentazione è costituita dalla ricevuta della raccomandata o, nel caso di presentazione all'ufficio I.V.A., dagli estremi di protocollazione apposti dall'ufficio stesso sulla terza copia.

DATI ANAGRAFICI

Contribuente

In tale quadro devono essere riportati i dati identificativi del soggetto che intende avvalersi delle disposizioni sopra richiamate, sia nell'ipotesi che la dichiarazione venga presentata dal contribuente, sia nell'ipotesi che venga presentata per esso da terzi che ne abbiano titolo; **in questo secondo caso deve essere compilato anche il quadro "Rappresentante".**

Nel quadro devono essere indicati i seguenti dati:

- il codice fiscale;
- **la partita I.V.A.. Nell'ipotesi in cui il soggetto ne sia sprovvisto deve essere barrata l'apposita casella. Se il contribuente, nel corso degli anni considerati, ha utilizzato più numeri di partita I.V.A., deve** essere indicato quello di cui è attualmente in possesso o l'ultimo utilizzato in caso di cessazione dell'attività;
- il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia, se il contribuente è una persona fisica;
- la denominazione o la ragione sociale e la natura giuridica nel caso si tratti di soggetto diverso da persona fisica. Nella casella relativa alla natura giuridica deve essere riportato il corrispondente numero della Tabella 1;
- il domicilio fiscale.

Rappresentante

Tale quadro deve essere compilato nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per il contribuente da altro soggetto, compresi i rappresentanti legali o negoziali di società ed enti. In tale caso nel riquadro relativo al codice di carica deve essere indicato uno dei corrispondenti numeri della Tabella 2. In caso di violazioni commesse da società incorporate o fuse, la società incorporante o risultante dalla fusione deve indicare i dati della incorporata nel quadro "contribuente" ed i propri dati nel quadro "rappresentante". In tale ipotesi, nel modello di attestazione di pagamento all'ufficio I.V.A., i dati identificativi devono riferirsi alla società incorporante o risultante dalla fusione mentre la partita I.V.A. ed il codice fiscale devono riferirsi alla società incorporata o fusa.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DA VERSARE

Devono essere barrate solo le caselle poste prima degli anni nei quali sono state commesse le violazioni che si intendono definire; per i periodi dal 1986 gli anni sono già prestampati; le altre caselle devono essere utilizzate con l'indicazione dell'anno.

L'importo da versare per ciascun anno è di L. 1.000.000.

Se l'importo è superiore a tre milioni, esso può essere rateizzato e sull'importo delle rate vanno applicati gli interessi del 12% annuo, con arrotondamento alle 1.000 lire.

In quest'ultimo caso deve essere barrata la casella B ed apposta, in corrispondenza, la firma in modo leggibile.

Esempio di rateizzazione

Importo dovuto L. 5.000.000

1ª rata (31- 7-1991) L. 1.250.000
2ª rata (31-10-1991) L. 1.250.000 + 0,03 × 1.250.000 = 1.287.000
3ª rata (31- 7-1992) L. 1.250.000 + 0,12 × 1.250.000 = 1.400.000
4ª rata (31-10-1992) L. 1.250.000 + 0,15 × 1.250.000 = 1.437.000

AVVISO DI GARANZIA

Nel caso in cui l'istanza venga presentata entro 60 giorni dalla notifica di AVVISO DI GARANZIA, deve essere indicata la data della notifica stessa.

ESTREMI DI VERSAMENTO

Devono essere indicati l'importo e gli estremi del versamento effettuato.

Tabella 1 - **Natura giuridica**

SOGGETTI RESIDENTI

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni tra professionisti.
28) Aziende coniugali

SOGGETTI NON RESIDENTI

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute e non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone o di beni

Tabella 2 - **Codice di carica**

1 Rappresentante legale o negoziale
2 Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6 Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
7 Eredi del contribuente
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)

Tabella n. 3 — Codici degli Uffici I.V.A.

Cod.	Ufficio	Cod.	Ufficio	Cod.	Ufficio	Cod.	Ufficio	Cod.	Ufficio	Cod.	Ufficio
001	Torino	018	Pavia	035	Reggio Emilia	052	Siena	069	Chieti	086	Enna
002	Vercelli	019	Cremona	036	Modena	053	Grosseto	070	Campobasso	087	Catania
003	Novara	020	Mantova	037	Bologna	054	Perugia	071	Foggia	088	Ragusa
004	Cuneo	021	Bolzano	038	Ferrara	055	Terni	072	Bari	089	Siracusa
005	Asti	022	Trento	039	Ravenna	056	Viterbo	073	Taranto	090	Sassari
006	Alessandria	023	Verona	040	Forlì	057	Rieti	074	Brindisi	091	Nuoro
007	Aosta	024	Vicenza	041	Pesaro	058	Roma (1° Ufficio)	075	Lecce	092	Cagliari
008	Imperia	025	Belluno	042	Ancona	059	Latina	076	Potenza	093	Pordenone
009	Savona	026	Treviso	043	Macerata	060	Frosinone	077	Matera	094	Isernia
010	Genova (1° Ufficio)	027	Venezia	044	Ascoli Piceno	061	Caserta	078	Cosenza	095	Oristano
011	La Spezia	028	Padova	045	Massa Carrara	062	Benevento	079	Catanzaro	096	Monza (2° Ufficio di Milano)
012	Varese	029	Rovigo	046	Lucca	063	Napoli	080	Reggio Calabria	097	Prato (2° Ufficio di Firenze)
013	Como	030	Udine	047	Pistoia	064	Avellino	081	Trapani	098	Brescia (2° Ufficio)
014	Sondrio	031	Gorizia	048	Firenze (1° Ufficio)	065	Salerno	082	Palermo	099	Chiavari (2° Ufficio di Genova)
015	Milano (1° Ufficio)	032	Trieste	049	Livorno	066	L'Aquila	083	Messina	100	Roma (2° Ufficio)
016	Bergamo	033	Piacenza	050	Pisa	067	Teramo	084	Agrigento		
017	Brescia (1° Ufficio)	034	Parma	051	Arezzo	068	Pescara	085	Caltanissetta		

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 8, D.L. 16 MARZO 1991, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1991, N. 154

ALL'UFFICIO IVA DI ______ **ALL'UFFICIO II.DD. DI** ______

Il sottoscritto:

CONTRIBUENTE (Compilare sempre) — CODICE FISCALE — NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA — NUMERO DI PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) — SESSO (M) (F) — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROV.

RAPPRESENTANTE (Compilare se diverso dal contribuente) — CODICE FISCALE — CODICE CARICA

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) — NOME

DOMICILIO FISCALE, VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROV.

presenta istanza ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, per la definizione delle violazioni ivi previste relative ai seguenti anni:

(barrare solo le caselle che interessano)

(1) ☐ 19__ (2) ☐ 19__ (3) ☐ 19__ (4) ☐ 19__ (5) ☐ 1986

(6) ☐ 1987 (7) ☐ 1988 (8) ☐ 1989 (9) ☐ 1990 (10) ☐ 1991

e per la quale deve un importo totale di L. ______.000 pari a L. 1.000.000 per ciascuno dei periodi barrati

(A) ☐ Tale somma viene versata in unica soluzione;

(B) ☐ Il sottoscritto richiede, essendo l'importo complessivo superiore a tre milioni di lire, di effettuare il pagamento in quattro rate costanti con l'applicazione sulla seconda, terza e quarta rata degli interessi nella misura del dodici per cento annuo.

firma leggibile ______

NEL CASO IN CUI SIA STATO NOTIFICATO AVVISO DI GARANZIA, INDICARE LA DATA DI NOTIFICA (GIORNO MESE ANNO)

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	.000			

Data ______

Firma leggibile ______

MODULARIO - F. Tasse 433

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

ATTENZIONE: Apporre data e firma anche sull'esemplare per l'Ufficio II. DD.

per l'Ufficio IVA

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 8, D.L. 16 MARZO 1991, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1991, N. 154

ALL'UFFICIO IVA DI ____________ **ALL'UFFICIO II.DD. DI** ____________

Il sottoscritto:

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)	CODICE FISCALE	NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA ☐	NUMERO DI PARTITA IVA
PERSONA FISICA			
COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO)	SESSO [M] [F]	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

RAPPRESENTANTE (Compilare se diverso dal contribuente)	CODICE FISCALE	CODICE CARICA
COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)	NOME	
DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE / PROV.

presenta istanza ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, per la definizione delle violazioni ivi previste relative ai seguenti anni:

(barrare solo le caselle che interessano)

(1) ☐ 1 9 _ _ (2) ☐ 1 9 _ _ (3) ☐ 1 9 _ _ (4) ☐ 1 9 _ _ (5) ☐ 1 9 8 6

(6) ☐ 1 9 8 7 (7) ☐ 1 9 8 8 (8) ☐ 1 9 8 9 (9) ☐ 1 9 9 0 (10) ☐ 1 9 9 1

e per la quale deve un importo totale di L. ________ .000 pari a L. 1.000.000 per ciascuno dei periodi barrati

(A) ☐ Tale somma viene versata in unica soluzione;

(B) ☐ Il sottoscritto richiede, essendo l'importo complessivo superiore a tre milioni di lire, di effettuare il pagamento in quattro rate costanti con l'applicazione sulla seconda, terza e quarta rata degli interessi nella misura del dodici per cento annuo.

firma leggibile ____________

NEL CASO IN CUI SIA STATO NOTIFICATO AVVISO DI GARANZIA, INDICARE LA DATA DI NOTIFICA	GIORNO MESE ANNO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	.000			

MODULARIO F Tasse 483

Data ____________

Firma leggibile ____________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

per l'Ufficio II.DD.

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 8, D.L. 16 MARZO 1991, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1991, N. 154

ALL'UFFICIO IVA DI ____________ **ALL'UFFICIO II.DD. DI** ____________

Il sottoscritto:

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)	CODICE FISCALE	NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA 1 ☐	NUMERO DI PARTITA IVA
PERSONA FISICA			
COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO)	SESSO M F	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

RAPPRESENTANTE (Compilare se diverso dal contribuente)	CODICE FISCALE	CODICE CARICA	
COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)	NOME		
DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

presenta istanza ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, per la definizione delle violazioni ivi previste relative ai seguenti anni:

(barrare solo le caselle che interessano)

(1) ☐ 19__ (2) ☐ 19__ (3) ☐ 19__ (4) ☐ 19__ (5) ☐ 1986

(6) ☐ 1987 (7) ☐ 1988 (8) ☐ 1989 (9) ☐ 1990 (10) ☐ 1991

e per la quale deve un importo totale di L. ____________.000 pari a L. 1.000.000 per ciascuno dei periodi barrati

(A) ☐ Tale somma viene versata in unica soluzione;

(B) ☐ Il sottoscritto richiede, essendo l'importo complessivo superiore a tre milioni di lire, di effettuare il pagamento in quattro rate costanti con l'applicazione sulla seconda, terza e quarta rata degli interessi nella misura del dodici per cento annuo.

firma leggibile ____________

NEL CASO IN CUI SIA STATO NOTIFICATO AVVISO DI GARANZIA, INDICARE LA DATA DI NOTIFICA	GIORNO MESE ANNO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	.000			

La presente copia, debitamente protocollata, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

MODULARIO - F. - Tasse - 433

91A2447

per il Contribuente

DECRETO 29 maggio 1991.

Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di conferimento delle deleghe per il rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito, nonché di quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, il quale dispone che i versamenti delle somme previste dallo stesso decreto-legge vengano eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751;

Considerato che è necessario stabilire le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda di credito delegata al pagamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere l'indicazione della modalità di versamento, nonché i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente.

L'azienda di credito delegata deve controllare:

a) che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente nell'attestato corrispondano al codice degli uffici IVA competenti per territorio nei confronti della dipendenza cui la delega è stata conferita; tale controllo non deve essere effettuato nel caso in cui il contribuente abbia indicato, barrando la relativa casella, di non essere in possesso di partita IVA;

b) l'indicazione nell'attestato del codice fiscale;

Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza delegata;

il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;

il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2.

L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente all'ufficio IVA, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, in contanti o mediante i valori previsti dal terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente per ciascuna giornata, al netto dell'importo delle commissioni, entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle relative deleghe di pagamento, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dalla legge 24 gennaio 1962, n. 13 e dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da una dipendenza capofila per ciascun territorio di competenza di ogni ufficio IVA.

Per il pagamento effettuato a fronte di ogni giornata di riscossione delle deleghe deve essere predisposto apposito modulo conforme all'allegato 2 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA, insieme con i relativi mezzi di pagamento.

Art. 3.

Le aziende di credito che intendano avvalersi delle disposizioni recate dal decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, devono pagare, entro i prescritti termini, l'ammontare delle somme da esse dovute al competente ufficio IVA attraverso la dipendenza capofila competente per territorio con le modalità prescritte nel primo comma del precedente articolo.

Per i pagamenti deve essere predisposto un modulo conforme all'allegato 3, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila per i documenti previsti nel quarto comma dell'art. 2.

Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA insieme ai relativi mezzi di pagamento.

Art. 4.

Il titolare del servizio autonomo di cassa dell'ufficio IVA assume direttamente in carico le somme pagate dalle aziende di credito, al netto delle commissioni e ne rilascia quietanza.

Le somme di cui sopra costituiscono accertamento di entrata e vengono corrispondentemente annotate nelle relative contabilità periodiche.

Il cassiere inoltre trasmetterà, vistati per convalida, due dei tre esemplari delle distinte di cui al quarto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3, ai reparti amministrativi.

Art. 5.

La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata all'ufficio IVA competente dalle dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni pagamento eseguito all'ufficio IVA.

Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari della distinta trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 2); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli articoli 2 e 3.

Il supporto, che può contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 4 del presente decreto.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine indicato a fianco di ciascuno periodo:

1° dicembre ÷ 31 ottobre 1991: 29 febbraio 1992;
1° luglio ÷ 31 ottobre 1992: 28 febbraio 1993.

Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Art. 7.

Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli trasmessi, tramite i terminali, dagli uffici IVA al momento dell'acquisizione delle distinte di cui al quarto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3 allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito.

Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli della istanza di cui all'art. 8 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, risultanti dai relativi supporti magnetici.

Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio IVA interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute, nonché all'applicazione, per i versamenti effettuati dalle aziende di credito oltre i termini prescritti, della penale prevista dal quinto comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, come integrato dal terzo comma dell'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 8.

Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze in ordine cronologico con uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3.

In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito stesse.

Art. 9.

I moduli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, nonché il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1/A

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A.

(D.L. 16 marzo 1991 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154)

La sottoscritta Azienda di credito (1)

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

dipendenza

ATTESTA che:

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO M F — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO ECC — C.A.P. — COMUNE — PROV.

PER LA PARTITA I.V.A. (2) — CODICE FISCALE (3)

NON IN POSSESSO DI PARTITA I.V.A (4)

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare all'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, a titolo di versamento dovuto ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83:

(barrare solo la casella che interessa) (5)

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4201	4202	4203	4204

la somma di L. (6) .000 (IN CIFRE) (Lire (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al competente Ufficio IVA entro i prescritti termini.

LUOGO	(7) DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'UFFICIO I.V.A.

ALLEGATO 1/B

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A.

(D.L. 16 marzo 1991 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154)

La sottoscritta Azienda di credito (1)

dipendenza — SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che:

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — SESSO M F — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROV.

PER LA PARTITA I.V.A. (2)

CODICE FISCALE (3)

NON IN POSSESSO DI PARTITA I.V.A. (4)

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare all'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, a titolo di versamento dovuto ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83:

(barrare solo la casella che interessa) (5)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
4299

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4201	4202	4203	4204

la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire ____ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al competente Ufficio IVA entro i prescritti termini.

LUOGO	(7) DATA (giorno, mese, anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/C

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A.

(D.L. 16 marzo 1991 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154)

La sottoscritta Azienda di credito (1) | SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA | PROVINCIA (sigla)

dipendenza

ATTESTA che:

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO ECC | C.A.P. | COMUNE | PROV.

PER LA PARTITA I.V.A. (2)

CODICE FISCALE (3)

NON IN POSSESSO (4) DI PARTITA I.V.A.

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare all'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, a titolo di versamento dovuto ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83:

(barrare solo la casella che interessa) [5]

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
4299

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4201	4202	4203	4204

la somma di L. (6) .000 (IN CIFRE) (Lire ______ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al competente Ufficio IVA entro i prescritti termini.

LUOGO	(7) DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

DISTINTA DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A. (1)

(D.L. 16 marzo 1991 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154)

ALL'UFFICIO I.V.A.
DI ____________________

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si provvede ad effettuare il seguente pagamento :

DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2)	TOTALE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI	TOTALE COMMISSIONI NS SPETTANZA	IMPORTO NETTO DA PAGARE (a — b)	NUMERO DI ATTESTATI
GIORNO / MESE / ANNO	a	b	c	d
	000	000	.000	

L'importo netto da pagare viene maggiorato/diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento (3) ________ ________ .000 (±)

NUMERO ANNO

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PAGAMENTO L. .000

(Lire ____)

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati

____

____

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali
(2) Va compilato con un'unica data di conferimento deleghe
(3) Va compilato esclusivamente con un unico numero di documento, comprensivo di codice di controllo e relativo allo stesso tipo di pagamento

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A.

(D.L. 16 marzo 1991 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154)

ALL'UFFICIO I.V.A.
DI ____________________

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. C.A.P. COMUNE PROV.

NUMERO DI PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE

Versa la somma di L. .000 (in cifre) (Lire ____________________ (in lettere))

a titolo di somma dovuta ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, quale:

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
4299

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4201	4202	4203	4204

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella circoscrizione territoriale del competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati:

____

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali
(2) Il numero identificativo deve iniziare da 990001 12

ALLEGATO 4.1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti IVA dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . . . . = 9;
numero di caratteri pèr pollice . = 1600, oppure 6250;
tipo di codifica . . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

oppure nastro a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . . . . = 18;
numero di caratteri per pollice . = 38.000;
tipo di codifica . . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, nè standard, nè non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e dell imposte indirette sugli affari, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma;
codice del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
denominazione in chiaro del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
azienda o ente che trasmette il supporto;
densità di registrazione (6250 o 1600);
oggetto: versamenti all'ufficio I.V.A. - decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83;
numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;
numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono necessariamente essere registrati sulla stessa bobina.

Come primo elemento del contenuto di ogni bobina deve essere inserito un «record di testa» al fine di permettere la fase di lettura del nastro, la classificazione automatica delle informazioni in esso contenute.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 3 costituiscono una «unità di registrazione» a se stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle «unità di registrazione», che deve figurare al completo su una unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta dai seguenti records lunghi 56 caratteri:

1) record di testa;
2) record dettaglio;
3) record anagrafico.

La lunghezza del record fisico è di 5600 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero «file»; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

ALLEGATO 4.2

1) *Descrizione del record identificativo del nastro*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	9
2- 5	Codice ente che ha prodotto il nastro (Codice C.E.D.). . .	D.E.	
6-11	Data iniziale del periodo . . .	D.E.	AA.MM.GG.
12-17	Data finale del periodo. . . .	D.E.	AA.MM.GG.
18-19	Numero d'ordine della bobina	D.E.	
20-22	Progressivo d'invio.	D.E.	
23-29	Numero unità di registrazione	D.E.	
30-35	Numero records di dettaglio .	D.E.	
36-40	Numero aziende di credito . .	D.E.	
41-46	Data di produzione del nastro	D.E.	AA.MM.GG.
47-56	Filler.	A.N.	Spazi

2) *Descrizione del record di testa*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	4
2- 5	Codice azienda delegata. . . .	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza capofila. .	D.E.	
10-17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18-19	Anno di versamento dell'azienda di credito all'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
20-25	Data di conferimento deleghe	D.E.	AA.MM.GG.
26-56	Filler.	A.N.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma sesto dell'art. 2, o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 3, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

ALLEGATO 4.3

3) *Descrizione del record dettaglio*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	5
2- 5	Codice dipendenza delegata. .	D.E.	
6-21	Codice fiscale.	A.N.	
22-32	Numero di partita IVA. . . .	D.E.	
33-33	Codice di errore della partita IVA.	D.E.	∅ = partita corretta 1 = partita IVA errata
34-46	Importo attestato	D.E.	
47-50	Periodo di riferimento.	D.E.	
51-51	Codice errore del periodo d'imposta	D.E.	∅ = periodo esatto 1 = periodo errato
52-53	Sigla della provincia del domicilio fiscale.	A.N.	ROMA = RM
54-54	Codice errore della provincia	D.E.	∅ = provincia esatta 1 = provincia errata
55-55	Codice record anagrafico . . .	D.E.	∅ = non presente 1 = presente
56-56	Soggetto sprovvisto di partita IVA.	D.E.	∅ = provvisto di partita IVA 1 = sprovvisto di partita IVA

ALLEGATO 4.4

Il campo «codice errore partita IVA» normalmente posto = ∅, viene impostato a 1 nel caso che la quarta, terza e seconda cifra, a partire da destra del numero di partita IVA, indicato dal contribuente, non corrisponda al codice dell'ufficio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata; tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita IVA, non corrisponda al risultato della verifica seguente:

si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª) a partire da sinistra del campo «numero di partita IVA»: tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita IVA deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al completamento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo «codice record anagrafico» deve essere impostato = ∅ nel caso in cui il record dettaglio non sia seguito dal record anagrafico corrispondente; deve essere impostato = 1 nel caso contrario, overo nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale siano errati.

Il campo «codice errore periodo d'imposta» normalmente posto = ∅, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento della delega di pagamento, abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data di conferimento della delega in relazione al periodo di riferimento, non è compresa negli estremi precisati nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Estremi di tempestività della data delega
4299	1° ÷ 31 luglio 1991
4201	1° ÷ 31 luglio 1991
4202	1° ÷ 31 ottobre 1991
4203	1° ÷ 31 luglio 1992
4204	1° ÷ 31 ottobre 1992

Il campo «codice errore sigla provincia» normalmente posto = ∅ viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincida con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata.

4) *Descrizione del record anagrafico*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	3
2-13	Cognome	A.N.	
14-25	Nome	A.N.	
26-26	Sesso.	A.N.	M = sesso maschile F = sesso femminile
27-32	Data di nascita	D.E.	AA.MM.GG.
33-53	Comune di nascita.	A.N.	
54-55	Sigla della provincia del comune di nascita.	A.N.	Roma = RM
56-56	Filler.	A.N.	Spazio

Il record anagrafico deve essere registrato nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale, indicati dal contribuente, siano entrambi errati. Il record anagrafico deve sempre seguire, nell'ordine, il record dettaglio cui si riferisce.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorre controllare ogni «unità di registrazione» con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni «unità di registrazione», il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonché l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e «unità di registrazione» quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

— rettifica presso l'ufficio IVA del documento originale, se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;

— integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, se l'errore riguarda i dati contabili.

La «unità di registrazione» eventualmente omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da consegnare con ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una «unità di registrazione» già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera «unità di registrazione» inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio ed eventuali record anagrafici.

5) *Descrizione del record di testa sostitutivo*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	6
2- 5	Codice azienda dell'unità da annullare	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza/capofila dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
10-17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
18-19	Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
20-23	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
24-27	Codice dipendenza/capofila della nuova unità	D.E.	
28-35	Numero documento di pagamento della nuova unità. .	D.E.	
36-37	Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
38-43	Data di conferimento delle deleghe della nuova unità .	D.E.	AA.MM.GG.
44-56	Filler.	A.N.	Spazi

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio e record anagrafici della nuova «unità di registrazione» anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una «unità di registrazione» si dovrà invece procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa sostitutivo.

L'unità di registrazione sostitutiva deve pervenire entro il primo periodo successivo previsto per la consegna dei supporti.

91A2448

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 maggio 1991.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Vista la direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal testo figurante nell'allegato *A* al presente decreto.

2. La voce n. 151 dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituita dalla seguente:
«151 Clorato di sodio...».

3. Nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è aggiunto il testo seguente:

«*c)* Sostanze comburenti.

Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica».

Art. 2.

1. Per le attività industriali esistenti, la modifica degli allegati di cui all'art. 1 decorre dal 30 ottobre 1991. Entro tale data il fabbricante deve presentare la notifica o la dichiarazione ai sensi dell'art. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. I documenti allegati alla notifica o alla dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 devono essere presentati alle autorità competenti entro il 1° giugno 1994.

2. Nel caso di nuove attività industriali ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto si applica la procedura di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 3.

1. Ai fini dell'art. 13, comma *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'allegato V è sostituito dall'allegato VI, figurante nell'allegato *B* al presente decreto.

2. Dopo l'allegato VI è aggiunto l'allegato VII, figurante nell'allegato *C* al presente decreto, relativamente alle modalità esecutive dell'obbligo dell'informazione alla popolazione.

Art. 4.

1. l'informazione alla popolazione prevista dall'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve essere attuata rendendo pubblicamente disponibile, le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed aggiornate ad intervalli regolari devono essere pubblicizzate senza che la popolazione, residente nei territori che possono essere colpiti da incidente rilevante, debba farne richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

ALLEGATO *A*

ALLEGATO II

Premessa

DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCATE NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad

evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

Parte prima

Sostanze indicate

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte prima è inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

Sostanze o gruppi di sostanze	Quantità (tonnellate) ≥	
	Ai fini della applicazione dell'art. 6	Ai fini della applicazione dell'art. 4
1. Acrilonitrile	20	200
2. Ammoniaca	50	500
3. Cloro	10	75
4. Biossido di zolfo	25	250
5. Nitrato di ammonio (1)	350	2.500
6. Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2)	1.250	10.000
7. Clorato di sodio	25	250
8. Ossigeno liquido	200	2.000
9. Triossido di zolfo	15	100
10. Cloruro di carbonile (Fosgene)	0,750	0,750
11. Idrogeno solforato	5	50
12. Acido fluoridrico	5	50
13. Acido cianidrico	5	20
14. Solfuro di carbonio	20	200
15. Bromo	50	500
16. Acetilene	5	50
17. Idrogeno	5	50
18. Ossido di etilene	5	50
19. Ossido di propilene	5	50
20. 2 Propenal (Acroleina)	20	200
21. Formaldeide (concentrazione ≥ 90%)	5	50
22. Monobromometano (bromuro di metile)	20	200
23. Isocianato di metile	0,150	0,150
24. Piombo tetraetile o piombo tetrametile	5	50
25. 1,2 Dibromoetano (bromuro di etilene)	5	50
26. Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
27. Diisocianato di difenilmetano (MDI)	20	200
28. Toluen Isocianato (TDI)	10	100

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva n. 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

Parte seconda

Categorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte prima

Le quantità di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

Categorie di sostanze e preparati (2)	Quantità (tonnellate) ≥	
	Ai fini della applicazione dell'art. 6	Ai fini della applicazione dell'art. 4 (3)
1. Sostanze e preparati che sono classificati come «molto tossici»	5	20
2. Sostanze e preparati che sono classificati come «tossici» (4), «comburenti» o «esplosivi»	10	200
3. Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come «facilmente infiammabili» (5)	50	200
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come «facilmente infiammabili» o «estremamente infiammabili» (6)	5.000	50.000

(1) Per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256).

(2) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:

legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche;

decreto ministeriale 17 ottobre 1984 (solventi);

decreto ministeriale 18 ottobre 1984 (pitture, vernici, inchiostri, ecc.);

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233 (antiparassitari);

direttiva n. 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi.

(3) L'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)*, e l'art. 5, paragrafo 1, lettera *b)*, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si applicano quando opportuno.

(4) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

(5) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera *c)*, i).

(6) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera *c)*, ii).

ALLEGATO B

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE SI DOVRANNO FORNIRE ALLA COMMISSIONE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 13

Rapporto d'incidente rilevante

Stato membro:

Autorità incaricata del rapporto:

Indirizzo:

1. Dati generali

   Data e ora dell'incidente rilevante:

   Paese, regione, ecc.:

   Indirizzo:

   Tipo di attività industriale:

2. Tipo di incidente rilevante

   Esplosione ☐ Incendio ☐ Emissione di sostanze pericolose ☐

   Sostanza(e) fuoriuscita(e)

3. Descrizione delle circostanze dell'incidente rilevante
4. Misure d'emergenza intraprese
5. Causa(e) dell'incidente rilevante

   Definita(e) (da precisare) ☐

   Non definita(e) ☐

   Le informazioni saranno fornite quanto prima ☐

6. Tipo ed entità dei danni

   a) *All'interno dello stabilimento*

   — danni alle persone .... morti .... feriti .... intossicati

   — persone esposte ....

   — danni materiali ☐

   — il pericolo persiste ☐

   — il pericolo è cessato ☐

   b) *All'esterno dello stabilimento*

   — danni alle persone .... morti .... feriti .... intossicati

   — persone esposte ....

   — danni materiali ☐

   — pericolo per l'ambiente ☐

   — il pericolo persiste ☐

   — il pericolo è cessato ☐

7. Misure a medio e lungo termine e in particolare misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi (da comunicare man mano che le informazioni sono disponibili).

ALLEGATO C

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE AL PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 3

a) Nome della società e indirizzo.

b) Qualifica professionale della persona che fornisce le informazioni.

c) Conferma che la località è soggetta alle disposizioni regolamentari e/o amministrative del presente decreto e che è stata presentata all'autorità competente la notifica di cui all'art. 4.

d) Una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta nella località.

e) I nomi comuni o, nel caso dei depositi di cui nella parte II dell'allegato II, i nomi generici o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati che intervengono nella località e che sono suscettibili di causare un incidente rilevante, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose.

f) Informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente.

g) Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di informazione della popolazione interessata in caso di incidente.

h) Informazioni adeguate sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata dovrebbe seguire in caso di incidente.

i) Conferma che la società è tenuta a prendere gli opportuni provvedimenti in loco, nonché a mettersi in contatto con i servizi di emergenza, per far fronte agli incidenti e minimizzarne gli effetti.

j) Riferimento al piano d'emergenza predisposto per far fronte agli effetti di un incidente all'esterno dell'impianto. Tale piano dovrebbe comprendere l'avviso di applicare le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.

k) Particolari su come ottenere tutte le informazioni complementari, fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale.

91A2400

DECRETO 20 maggio 1991.

Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato:

che il protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico a lunga distanza, adottato a Helsinki l'8 luglio 1985, prevede, con riferimento ai livelli del 1980, la riduzione, entro il 1993, delle emissioni di zolfo o dei suoi flussi oltre il confine di almeno il 30%;

che il protocollo di Sofia del novembre 1988 relativo agli ossidi di azoto prevede, con riferimento al livello delle emissioni del 1987, il congelamento delle emissioni di NOX entro il 1994 e che la dichiarazione suppletiva impegna l'Italia ad una ulteriore riduzione del 30% sulle stesse emissioni entro il 1998;

che a livello internazionale sono già in corso azioni per contenere le emissioni transfrontaliere dei composti organici volatili;

che, pertanto, si rende necessario prendere le iniziative opportune per un controllo oculato e coordinato di tutte le emissioni atmosferiche sul territorio nazionale mediante un piano nazionale di tutela della qualità dell'aria elaborato in sintonia di singoli piani regionali;

Tenuto conto:

che, anche in relazione alle diverse realtà territoriali, le fonti di emissione in aria presentano una vasta eterogeneità tipologica e non risultano tutte specificamente disciplinate dalla normativa vigente;

che, pertanto, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente è necessario uno strumento operativo unitario di analisi e programmazione degli interventi, atto ad assicurare il controllo e la gestione integrata delle emissioni in atmosfera derivanti dalle diverse attività antropiche, quali combustione, processi produttivi, trasporti ecc.;

Preso atto delle esigenze regionali già esistenti in materia di piani per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983;

l'art. 16 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

la legge 27 ottobre 1988, n. 487;

il proprio decreto in data 12 luglio 1990 concernente «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti dagli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione»;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto indica i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

Art. 2.

Definizione

Ai fini del presente decreto si intende per piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria lo strumento di programmazione, coordinamento e controllo delle attività antropiche con emissioni in atmosfera sia convogliate che diffuse, avente come obiettivo primario la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il piano pur riguardando nella sua globalità l'intero territorio regionale potrà essere attuato per parti riferentisi a porzioni limitate del territorio o a tipologie di impianti per i quali si richiedano interventi correttivi a carattere prioritario.

Art. 3.

Obiettivi e contenuti del piano

Il piano avrà come obiettivo il risanamento delle aree nelle quali si abbia il superamento o rischio di superamento delle norme per la qualità dell'aria e in via più generale tenderà a garantire la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico mediante una azione di prevenzione mirata allo studio e alla messa in opera di interventi che promuovano il miglioramento complessivo della qualità dell'aria.

A tali fini le autorità regionali provvederanno tra l'altro, nell'ambito del piano, a:

a) formulare piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria ai sensi dell'art. 4, comma 1*a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

b) sviluppare e/o tenere conto di piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali per gli adempimenti di cui all'art. 4, lettera 1*b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

c) sviluppare e/o tenere conto di piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente per gli adempimenti di cui all'art. 4, lettera 1*c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

d) individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale, nonché talune categorie di impianti per gli adempimenti di cui all'art. 4, lettera 1*e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, relativi alla fissazione di valori limite delle emissioni anche più restrittivi di quelli definiti nelle linee guida;

e) tenere conto degli eventuali piani di risanamento sviluppati in attuazione dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

L'identificazione delle porzioni di territorio e dei settori civili e produttivi ricadenti negli adempimenti di cui sopra avvengono a cura delle regioni sulla base di elementi di stima o misura e con metodologie e criteri in linea a quanto riportato al successivo art. 4.

Art. 4.

Metodologie e criteri di elaborazione

La predisposizione del piano comprende:

1) individuazione delle aree o dei settori produttivi e civili oggetto del piano tramite l'analisi delle caratteristiche generali del territorio (geomorfologia, meteorologia, climatologia, distribuzione della popolazione, usi del territorio, fonti di emissione, qualità dell'aria etc.) e

— 26 —

l'elaborazione delle informazioni disponibili ai fini di una valutazione dell'impatto delle emissioni sulla popolazione e sull'ambiente;

2) indicazione in ciascuna area e/o settore produttivo o civile degli interventi per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

3) sviluppo, messa a punto e verifica nel tempo di strumenti di controllo dell'attuazione del piano e dell'efficacia degli interventi proposti.

Nell'allegato tecnico al presente decreto sono individuate le metodologie per l'elaborazione dei piani.

Art. 5.

Struttura del piano

Il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria si propone come piano quadro della regione, anche in relazione agli altri strumenti di pianificazione regionale; in una prima fase di elaborazione del piano portranno essere sviluppati parti di piano o singoli piani a livello di settore territoriale o industriale o civile, così come previsto all'art. 2, e con metodi e criteri in linea con quanto previsto all'art. 4 del presente decreto.

I suddetti piani di settore o parti di piano opereranno come piani stralcio del piano generale.

Il piano generale e i piani stralcio dovranno contenere l'indicazione dei tempi per l'attuazione dei vari adempimenti in essi previsti.

Il piano dovrà essere aggiornato ogni tre anni per tener conto delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nelle caratteristiche del territorio nonché delle risultanze della verifica di rispondenza degli interventi attuati agli obiettivi di risanamento e tutela della qualità dell'aria.

Art. 6.

Risorse

In prima attuazione del presente decreto le regioni potranno avvalersi dei finanziamenti previsti nel programma triennale per la tutela ambientale di cui alle deliberazioni di aggiornamento della delibera CIPE del 3 agosto 1990, *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 1990 (programma DISIA e SINA).

Art. 7.

Tempi di attuazione

Le autorità regionali predisporranno i piani di risanamento e di tutela della qualità dell'aria entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Informativa sui piani

Anche al fine di consentire la redazione del piano nazionale di tutela della qualità dell'aria in ottemperanza di quanto previsto all'art. 3, lettera 4*b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 le autorità regionali devono tenere informati i Ministeri dell'ambiente e della sanità sulla elaborazione ed attuazione dei piani di risanamento e di tutela della qualità dell'aria secondo modalità che saranno definite in un decreto del Ministero dell'ambiente che sarà emesso entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Art. 9.

Commissione tecnico-scientifica piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria

1. Per l'aggiornamento dei criteri per i piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria è istituita con decreto del Ministro dell'ambiente un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero della sanità e delle regioni.

2. La commissione è presieduta dal direttore generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico del Ministero dell'ambiente.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

ALLEGATO TECNICO

METODOLOGIE PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SETTORI PRODUTTIVI O CIVILI OGGETTO DEL PIANO.

1.1 — *Elementi conoscitivi.*

La fase conoscitiva è da ritenersi un momento essenziale e prioritario per potere individuare le aree o i settori sui quali operare nonché gli interventi necessari a garantire gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria che il piano si propone.

In via preliminare, o per la predisposizione di parti di piano per i quali si ravvisa l'urgenza di intervenire, il quadro descrittivo del territorio, delle fonti di emissione e dello stato della qualità dell'aria potrà anche essere delineato sulla base di una stima di larga massima e riferita, se del caso, solo agli aspetti di particolare rilevanza. Successivamente le informazioni di massima dovranno via via essere meglio definite, ricorrendo a raccolta dati anche mediante indagini sul territorio allo scopo di arrivare a creare degli archivi di tipo informatico quale strumento per l'analisi e la verifica nel tempo del perseguimento degli obiettivi del piano.

In mancanza di informazioni di base la raccolta degli elementi conoscitivi, tramite anche l'effettuazione di censimenti, l'esecuzione di campagne di misura e/o l'installazione di reti di rilevamento, sulle fonti di emissione e nell'ambiente, può costituire di per sé una parte di piano da sviluppare in via prioritaria.

1.1.a. — *Dati sul territorio.*

Le informazioni da raccogliere sul territorio riguardano gli aspetti che impattano direttamente o indirettamente sulla componente ambientale «aria» o che risentono gli effetti di un deterioramento della sua qualità.

In particolare indicazioni su:

caratteristiche geomorfologiche e meteoclimatiche;

distribuzione della popolazione;

usi del territorio;

presenza di specie di particolare valore naturalistico;

presenza di patrimonio artistico;

altri elementi ritenuti importanti per la tutela dell'uomo e dell'ambiente;

fonti di emissione;

qualità dell'aria.

Per quanto riguarda gli ultimi due aspetti, tenuto conto della loro particolare rilevanza ai fini della definizione dello «stato» della qualità dell'aria, il lavoro di raccolta dati necessita di criteri di omogeneizzazione e standardizzazione sul territorio nazionale, così come d'altra parte richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

In appendice a questo allegato sono riportate alcune indicazioni su i metodi con i quali effettuare il censimento delle fonti di emissione (App. A) mentre per la raccolta dati di qualità dell'aria si rimanda all'emanando decreto del Ministero dell'ambiente in attuazione dell'art. 3 comma 4 *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; tali metodi sono stati derivati anche sulla base delle attività già avviate presso gli organismi regionali e provinciali, nonché in ambito nazionale e internazionale.

1.1.b. — *Inquinanti da considerare.*

Gli inquinanti da prendere in considerazione sono sia quelli «normati» per la qualità dell'aria sia, soprattutto nei casi di particolare significatività sanitaria e ambientale, quelli che caratterizzano determinate attività antropiche e per i quali pur non esistendo valori limite di qualità dell'aria, si hanno riscontri normativi internazionali e/o di organismi tecnici accreditati sufficienti a definirne l'impatto sanitario e ambientale.

Tra gli obiettivi del piano vi sarà inoltre quello di individuare gli inquinanti le cui modalità di rilascio dagli impianti ed il cui comportamento ambientale sono tali che possono essere assunti quali «indicatori» dell'evoluzione dell'inquinamento ambientale complessivo e della qualità dell'aria delle aree esaminate.

1.2 — *Elaborazione delle informazioni.*

La fase valutativa dovrà tendere alla definizione della «ricettività ambientale» dell'intero territorio regionale evidenziando le zone in cui la cattiva dispersione degli inquinanti, l'accentuarsi dei fenomeni di ricaduta e di accumulo nelle matrici ambientali, la presenza di elementi di vulnerabilità possono determinare delle situazioni di crisi ambientale. La valutazione potrà essere effettuata, in una prima fase, sulla base di elementi di stima e dovrà successivamente essere perfezionata sulla base di dati di misura.

Nell'uso di modelli la scelta di questi dovrà essere giustificata sulla base dei dati disponibili e delle caratteristiche del modello e dell'area in esame, nonché delle validazioni possibili e della esperienza derivante dal loro impiego anche in campo internazionale. In particolare i modelli dovranno essere adeguati a descrivere non solo il trasporto ma anche la trasformazione degli inquinanti in atmosfera al fine di permettere di ottenere tra l'altro una valutazione dell'inquinamento secondario da processi chimici e fotochimici.

Come per la fase conoscitiva, le operazioni di valutazione sopra indicate, in una prima stesura del piano o per parti di esso ritenute di prioritario interesse, possono essere effettuate in linea generale con assunzioni di massima e ricorrendo al giudizio tecnico. Ovviamente tutto ciò sarà successivamente implementato con la predisposizione di modelli di convalida che torneranno utili per verificare nel tempo l'efficacia del piano.

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Nella fase propositiva gli interventi da attuare nelle zone o settori specifici individuati dal piano, potranno essere:

il ricorso a nuove tecnologie di combustione e/o di produzione meno inquinanti rispetto a quelle impiegate;

l'uso di combustibili o di materie prime meno inquinanti;

il ricorso a sistemi di abbattimento aggiuntivi sulle emissioni, etc.

In casi estremi sarà esaminato il ricorso alla rilocalizzazione di alcuni impianti.

Per quanto riguarda le aree urbane andranno considerati tra l'altro i provvedimenti per ridurre le emissioni da sorgenti diffuse quali il riscaldamento urbano ed il traffico veicolare anche al fine di limitare l'inquinamento secondario da processi chimici e fotochimici (fluidificazione del traffico privato, adozione di combustibili meno inquinanti, penetrazione dei mezzi elettrici nei servizi pubblici, teleriscaldamento, etc.).

Le proposte migliorative potranno anche contenere una analisi socioeconomica delle implicazioni delle alternative possibili.

La scelta delle soluzioni innovative potrà avvenire anche attraverso l'avvio di sperimentazioni su aree o tipologie di impianto per uno studio pilota.

3. VERIFICA DEL PIANO.

Il piano deve contenere la possibilità di prevedere correzioni e/o integrazioni in seguito ai risultati ottenuti e di verificare l'efficacia degli interventi predisposti. Gli effetti del piano e le ricadute sull'ambiente dovranno essere esaminati anche sulla base di metodologie o conoscenze che si dovessero rendere disponibili in seguito alla sua redazione. Dovranno quindi essere previsti, con una predefinita cadenza temporale, una serie di riscontri, di verifiche sperimentali e di aggiornamenti per i quali dovranno essere allestiti appositi strumenti.

Appendice A

CRITERI PER IL CENSIMENTO DELLE EMISSIONI DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI UN INVENTARIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA NELL'AMBITO DEI PIANI DI RISANAMENTO E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

1. *Definizioni:*

Ai fini del presente decreto si intende per:

«Emissione»: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;

«Inventario delle emissioni»: una serie organizzata di dati relativi alla quantità di inquinanti introdotti in atmosfera da sorgenti naturali e/o da attività antropiche;

«Censimento delle emissioni»: un'attività di raccolta di dati, di stima o di misura, relativi alla quantità di inquinanti introdotti in atmosfera da ciascuna fonte di emissione;

«Indicatore di una sorgente di emissione»: una grandezza caratteristica della sorgente stessa che può essere strettamente correlata alla quantità di inquinanti emessi in aria, (ad esempio quantità di combustibile bruciato per una caldaia, quantità di greggio lavorato per una raffineria, superficie occupata per le foreste di conifere, etc);

«Fattore di emissione di una sorgente»: la grandezza che fornisce la quantità di inquinante emessa per unità di indicatore (ad esempio chilogrammi di SO_2 emesso per unità tonnellata di combustibile bruciato);

«Soglia di emissione»: la quantità minima di inquinante emessa da una determinata sorgente, in un prefissato periodo di tempo, affinché la sorgente stessa possa essere considerata puntiforme;

«Sorgente localizzabile»: una sorgente per la quale è possibile definire esattamente la collocazione spaziale;

«Sorgente localizzata»: una sorgente localizzabile per la quale si ritiene opportuno nell'ambito dell'inventario definirne esattamente la collocazione spaziale;

«Sorgente distribuita»: una sorgente che per caratteristica intrinseca (ad esempio utilizzo di prodotti domestici), o per definizione all'interno di un determinato inventario, non è localizzata e viene quindi attribuita, mediante elaborazioni statistiche, a porzioni del territorio oggetto di indagine;

«Variabile surrogata»: una grandezza che consente di ottenere la stima delle emissioni con un certo livello di disaggregazione territoriale o temporale, quando esse siano note per unità territoriali o temporali più grandi;

«Attività», «settori», o «macrosettori»: aggregazioni successive di fonti di emissione effettuate, a fini operativi, all'interno di un determinato inventario. Esempio tipico di tali aggregazioni si trovano nelle tabelle allegate al presente decreto.

2. *Finalità:*

Nell'ambito del presente decreto il censimento delle emissioni è una raccolta, opportunamente organizzata, di dati relativi alle quantità di inquinanti introdotte nell'aria da diverse sorgenti, finalizzato all'elaborazione di un inventario delle emissioni per i piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria.

L'inventario delle emissioni va considerato come uno strumento dinamico; la sua evoluzione riguarda sia l'aggiornamento dell'informazione, che va fatto a cadenza annuale, sia il miglioramento dell'affidabilità e del grado di dettaglio dei dati. Così, se inizialmente si avranno stime medie annue, si potrà procedere in seguito a una maggiore disaggregazione temporale; analogamente, per quanto riguarda la disaggregazione spaziale, è auspicabile che il miglioramento delle conoscenze consenta di passare da stime a livello provinciale o comunale a stime di emissioni distribuite su opportuni grigliati, di lato per esempio di 1 km. Conseguentemente i criteri di raccolta dati nell'ambito del censimento dovranno essere via via rivisti e perfezionati anche sulla base dei risultati ottenuti nelle prime fasi di elaborazione dell'inventario.

3. *Inquinanti da considerare.*

Un problema preliminare da affrontare allorché si intraprende un'attività di censimento delle emissioni è quello di quali inquinanti considerare.

Tra gli inquinanti bisogna distinguere tra:

(a) inquinanti ubiquitari, normati a livello nazionale, per quanto concerne la qualità dell'aria (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88);

(b) inquinanti emessi da particolari attività.

In generale il considerare nell'inventario le sostanze di tipo *(b)* dipende da specificità inerenti all'area oggetto di indagine e dalle finalità dell'inventario.

Nel procedere ad un censimento delle emissioni gli inquinanti in aria possono essere presi in esame come singoli o possono essere aggregati in gruppi (per esempio, si possono considerare le emissioni di biossido di zolfo (SO_2), o le emissioni di tutti gli ossidi di zolfo (SOx, ovvero (SO_2), più (SO_3).

In una prima fase di elaborazione dell'inventario di cui al presente decreto è opportuno riferirsi almeno alle cinque maggiori categorie di inquinanti:

ossidi di zolfo (SOx), costituiti da biossido di zolfo (SO_2) e, in piccole quantità, da triossido di zolfo (SO_3);

ossidi di azodo (NOx), essenzialmente presenti come monossido (NO) e biossido di azoto (NO_2);

composti organici volatili (COV), incluse le sostanze gassose;

monossido di carbonio (CO);

particelle sospese totali (PST), dette anche particolati o polveri sospese.

Per quanto concerne i COV, è conveniente operare almeno la distinzione tra metano e composti organici volatili non metanici; un ulteriore suddivisione potrebbe consistere nel considerare gli idrocarburi totali escluso il metano.

In aggiunta alle categorie di inquinanti elencate si possono rendere necessarie, per talune zone del territorio regionale, stime di emissioni per altre sostanze inquinanti (come per esempio piombo e fluoro o altre sostanze tra quelle contemplate nei decreti del Ministero dell'ambiente di attuazione dell'art. 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, relativi alle linee guida sul contenimento delle emissioni).

Nell'effettuare la scelta del numero e tipo di inquinanti da considerare si terranno presenti gli obiettivi del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria, le caratteristiche delle aree in esame, le risorse disponibili, nonché le informazioni ed i riscontri ottenibili, anche in considerazione della relazione esistente tra le sostanze oggetto di inventario e quelle menzionate negli strandar di qualità dell'aria.

Come base di partenza dell'inventario possono essere utilmente impiegate le stime a livello provinciale, su base annuale, di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili (incluso il metano) ottenute nell'ambito del progetto CORINAIR (rif. 1). Tali informazioni sono disponibili presso il Ministero dell'ambiente.

4. *Metodologia generale.*

All'interno dell'inventario i dati sulle emissioni possono essere raggruppati per:

attività economica;

combustibile (per i soli porocessi di combustione);

unità territoriale (provincia, comune, maglie quadrate di 1 km^2, ecc.);

intervallo temporale (anno, mese, giorno, ora ecc.).

Le quantità di inquinanti emesse dalle diverse sorgenti della zona in esame si possono ottenere:

1) tramite stima;

2) tramite misure dirette e continue.

La misura diretta delle emissioni può essere effettuata ove possibile, solo per alcuni impianti industriali, di solito schematizzati come sorgenti puntuali.

Per tutte le altre sorgenti (emissioni da piccole industrie, emissioni degli impianti di riscaldamento, emissioni da traffico ecc.) si deve ricorrere a stime.

4.1. *Stima delle emissioni.*

Le emissioni sono stimate a partire da dati quantitativi sull'attività presa in considerazione e da opportuni fattori di emissione tramite la seguente relazione:

$$E = A \times F$$

dove:

E sono le emissioni;

A è un opportuno *indicatore* dell'attività correlato con le quantità emesse (per esempio per le centrali termoelettriche i consumi di combustibili);

F è il *fattore di emissione* (massa di inquinante emessa a una quantità unitaria dell'indicatore). Esso può essere espresso come semplice fattore numerico o tener conto, in forma funzionale, di differenti parametri costruttivi ed operativi degli impianti, dei macchinari e dei processi.

I valori dei fattori di emissione sono reperibili in pubblicazioni specifiche e manuali (i riff. 2, 3, 4, 5, al presente decreto sono forniti a titolo indicativo tenuto conto dell'evoluzione continua in materia). Ove possibile è opportuno integrare i valori di letteratura con dati desunti da misure *«ad hoc»*.

Nell'applicazione di tale approccio di tipo generale si dovranno esplicitare, per ciacuna delle attività prese in considerazione, le metodologie per la determinazione dell'indicatore dell'attività e la scelta effettuata per i fattori di emissione riportando chiaramente i relativi riferimenti di letteratura e/o i dati di misura a supporto, integrazione o sostituzione dei dati di letteratura.

Nelle tabelle allegate è presentato a titolo di esempio un elenco di attività, raggruppate per settori e macrosettori, con i relativi indicatori. Tali tabelle possono costituire un valido riferimento.

4.2. *Nomenclatura delle attività.*

Di fondamentale importanza per la realizzazione dell'inventario è la definizione di una nomenclatura delle attività rilevanti per la valutazione delle emissioni di inquinanti dell'aria nell'area prescelta.

L'esperienza nella realizzazione di inventari delle emissioni, il confronto con le esperienze internazionali e la conoscenza della realtà dell'area su cui si effettua l'inventario rappresentano i principali stumenti per la definizione di una opportuna nomenclatura.

Nelle tabelle in allegato si riporta una nomenclatura generale delle attività, raggruppate in settori e macrosettori, ed una correlazione, ove possibile con il codice Istat relativo alla classificazione delle attività economiche. Tale nomenclatura, derivata da quella relativa al progetto CORINAIR, può costituire la base di partenza per gli inventari di cui al presente decreto.

4.3. *Dimensione territoriale.*

Le emissioni sono distribuite sul territorio in funzione della distribuzione territoriale delle diverse attività responsabili delle emissioni stesse. La ripartizione delle informazioni è un punto fra i più critici: di solito le informazioni disponibili non consentono di scendere a livelli di dettaglio inferiori a quello regionale, provinciale o comunale.

In alcuni casi è possibile reperire il dato di emissione solo a livello nazionale. In tali casi la distribuzione delle emissioni sul territorio va fatta con l'ausilio delle variabili surrogate (vedi 4.6*b*.2).

Via via che il grado di conoscenza progredisce, è necessario passare da scale provinciali e comunali a inventari dettagliati, che considerano la distribuzione delle emissioni a livello sub-comunale, su reticoli a maglie quadrate sul quale rappresentare le emissioni.

Un reticolo sufficientemente dettagliato e che consente l'utilizzo di modelli di dispersione a scala locale è quello composto da maglie di lato pari a 1 km.

In una prima fase dell'inventario possono essere ritenuti sufficienti le informazioni a livello provinciale e successivamente passare ad un grado di dettaglio maggiore.

4.4. *Dimensione temporale.*

La disaggregazione temporale dell'inventario può essere fatta su base:

annuale;

stagionale (nel corso dell'anno);

giornaliera (giorni feriali, prefestivi, festivi);

oraria (nel corso delle ventiquattro ore).

Le quantità annue sono le prime informazioni, più facilmente disponibili, caratterizzanti un inventario delle emissioni.

Via via che la conoscenza progredisce bisogna effettuare una maggiore disaggregazione temporale. Una semplificazione del lavoro (e anche una riduzione dei dati da raccogliere e organizzare) si ottiene tramite il ricorso al concetto di periodo di tempo tipico (stagione tipo - fredda e calda - giorno tipo - infrasettimanale e festivo, eccetera).

La disaggregazione temporale delle emissioni può esser valutata tramite la variazione (durante le ventiquattrore, durante i differenti giorni e nelle differenti stagioni) dell'indicatore che serve per stimare le emissioni dell'attività presa in considerazione.

Tale variazione è in generale legata a parametri di tipo comportamentale o sociale quali l'orario lavorativo, i tassi di produzione, la richiesta di energia elettrica, e a parametri fisici tipo latitudine, altitudine, temperatura ambientale etc.

Una volta individuato un gruppo di variabili surrogate di tipo socio-economico e fisico che descrivono la variazione delle attività nel tempo, la correlazione delle emissioni, ottenute su base annua con tali variabili permette di ottenere la voluta disaggregazione temporale.

Come base di partenza di un inventario per gli scopi del presente decreto si possono usare, come già indicato ai punti precedenti, le informazioni annue e successivamente quelle stagionali, giornaliere e orarie.

4.5. *Classificazione delle sorgenti di inquinamento:*

a) Modalità di funzionamento.

Dal punto di vista delle modalità di funzionamento bisogna distinguere innanzitutto tra sorgenti continue e discontinue, identificando e caratterizzando i periodi di attività e quelli di inattività.

Sono sorgenti continue quelle sorgenti le cui emissioni sono caratterizzabili in termini di regolarità (piccole variazioni di quantità emesse da un periodo all'altro), e inoltre continuità (es. centrali termoelettriche di base) o periodicità (es. riscaldamento domestico) nelle emissioni.

Sono sorgenti discontinue tutte le sorgenti che emettono in materia intermittente e non regolare, e comunque per piccoli periodi (es. qualche ora al giorno);

b) Dislocazione spaziale.

Per la loro dislocazione sul territorio le sorgenti si distinguono in sorgenti fisse o mobili a seconda che la loro posizione sia costante o variabile in funzione del tempo.

Nel contesto dell'inventario, per motivi di funzionalità viene introdotta la suddivisione delle sorgenti fisse e mobili in localizzate e distribuite a seconda che sia possibile ed utile identificare la loro dislocazione;

b.1 Sorgenti localizzate.

In linea di principio, una volta escluse quelle attività che per definizione o caratteristica intrinseca sono casualmente distribuite sul territorio (ad esempio l'utilizzo di prodotti domestici), tutte le altre attività sono caratterizzabili localizzando precisamente le sorgenti di emissione (ad esempio per le sorgenti lineari quali le fonti mobili, localizzando esattamente l'ambito spaziale lungo cui avviene l'emissione).

In questo senso è localizzabile, ad esempio, ogni singolo impianto per riscaldamento domestico o ogni stazione di servizio. Tuttavia la loro effettiva localizzazione e la conseguente quantificazione delle rispettive emissioni per singola sorgente risponde a criteri di completezza dell'inventario e di economicità nella sua realizzazione e deve tener conto dell'effettiva importanza (in termini di impatto sulla qualità dell'aria) delle emissioni. Va notato come, in alcuni casi, all'interno di una attività possa essere utile localizzare soltanto le sorgenti principali e considerare come distribuite le altre. Tipicamente nel caso della combustione nel settore terziario è utile localizzare soltanto i principali impianti (ad esempio quelli con potenza superiore ad una certa soglia);

b.2 Sorgenti distribuite o diffuse.

Per sorgenti distribuite o diffuse si intendono tutte quelle sorgenti non localizzate, che necessitano per la stima delle emissioni di un trattamento statistico.

L'obiettivo dell'inventario per le sorgenti distribuite è di ottenere una stima delle emissioni per ogni maglia in cui è suddiviso il territorio. Ciò implica in primo luogo ottenere una stima, a livello di maglia, degli indicatori usati per stimare le emissioni nelle diverse attività.

Tale stima spesso non è direttamente ottenibile; se per determinate attività l'informazione è nota o potenzialmente nota (ad esempio per la superficie boscata, gli incendi boschivi, ecc.) per altre attività l'informazione, a livello di maglia, non solo non è nota ma non è neanche ottenibile direttamente (ad esempio per la verniciatura negli usi domestici, per l'uso di altri prodotti domestici, ecc.).

Per queste ultime attività, pur se rimane possibile utilizzare valori molto generali validi su scala nazionale e/o internazionale (ad esempio utilizzando fattori di emissione procapite), è bene ricorrere ad indagini campionarie per determinare valori più realistici su scale spaziali più piccole (a livello di provincia o di comune).

Tali indagini potrebbero ad esempio essere svolte mediante questionari su campioni opportunamente prescelti della popolazione e finalizzate a quantificare l'utilizzo di vernici, altri prodotti domestici, ecc. Indagini analoghe possono essere pianificate per altri settori quali la pulitura a secco o la riparazione di veicoli dirette questa volta verso gli operatori e non verso i campioni di popolazione.

Una volta determinato il totale delle emissioni sulla minima scala spaziale praticabile queste vanno assegnate sui reticoli di dimensioni appropriate. Per tale distribuzione si fa ricorso alla metodologia delle cosiddette variabili surrogate.

L'utilizzo dei surrogati è inteso a fornire una stima di una attività ad un certo livello di disaggregazione territoriale quando sia nota per unità territoriali più grandi.

La tecnica di stima è estremamente semplice, e viene utilizzata largamente in ambiente statistico.

Si attribuisce alla attività la stessa distribuzione territoriale di un'altra grandezza (detto surrogato), nota a livello di singola maglia, e che si valuta sia ben correlata alla attività sconosciuta a livello di singola maglia.

In particolare, indicata con i la maglia, con t il totale disponibile (es. a livello provinciale o comunale), con V la variabile di interesse e con S il surrogato si ottiene il valore della variabile nella maglia i come:

$$Vi = Vt \cdot Si/St$$

Il metodo ovviamente fornisce buoni risultati se la variabile scelta come surrogato è ben correlata con la variabile che si intende distribuire a livello di singola maglia.

La più semplice distribuzione è ovviamente la distribuzione uniforme sulle differenti maglie. Questo tipo di distribuzione non è quasi mai accettabile poiché il territorio non è omogeneo. Il passo successivo è quello di distribuire le emissioni in base alla popolazione. Questa soluzione è valida per quelle attività in cui le emissioni sono proporzionali alla popolazione residente. La terza possibiltà è quella di utilizzare dati sull'occupazione o sull'utilizzo del suolo; tale soluzione può essere utilizzata nei casi in cui le emissioni sono direttamente correlate alle attività industriali terziarie e agricole. In alcuni casi (ad esempio sgrassaggio di metalli) è utile ricorrere a combinazioni lineari dei surrogati.

Nell'ambito del progetto CORINAIR, per distribuire tra le diverse province i dati relativi agli inquinanti emessi dall'industria del cemento, stimati a livello regionale, sono stati utilizzati i consumi provinciali di energia elettrica nei cementifici. Per il pane, le emissioni stimate a partire da cosumi regionali sono state ripartite tra le province in funzione della loro popolazione, il che equivale a supporre che i consumi pro-capite siano costanti all'interno di una determinata regione. Per l'uso di vernici nella cantieristica navale le emissioni nazionali sono state suddivise tra le province utilizzando il numero di addetti del settore.

4.6. *Ripartizione delle sorgenti ai fini modellistici:*

a. *Sorgenti localizzate puntiformi.*

Una questione da affrontare è la determinazione della soglia prescelta per la caratterizzazione delle sorgenti come puntiformi, ovvero della quantità minima di inquinante emesso su un periodo di tempo per considerare la sorgente come puntuale. Non è possibile dare indicazioni di tipo generale, in quanto tale decisione è legata a finalità dell'inventario, risorse e tempi disponibili, estensione e tipologia della zona presa in considerazione.

Con riferimento a un inventario che abbia un livello di dettaglio tale da consentire l'uso di modelli di dispersione a scala locale, con maglia di 1 km di lato, in caso di un ambiente urbano o urbanizzato e per sorgenti continue la soglia di 20-30 t/anno sembra adatta alla definizione di una sorgente come puntuale.

Per aree più ampie la soglia può essere elevata a 90-100 t/anno.

Per i processi di combustione, è uso porre una soglia sulla potenza termica delle caldaie.

Per ambiente urbano o urbanizzato si può pensare a una soglia che si aggiri sui 5-10 MW termici; per aree più ampie la soglia può essere elevata a 40-50 MW termici.

Per individuare facilmente tra le attività localizzabili quelle da considerarsi come puntuali è utile determinare i valori di soglia per gli indicatori delle attività in corrispondenza dei valori di soglia prefissati per le emissioni.

A titolo di esempio nelle tabelle allegate sono riportati valori degli indicatori (soglia) riferiti alla attività presa in considerazione per i quali le emissioni dell'attività considerata supera le 20-30 t/anno per uno qualunque degli inquinanti considerati (SO_2, NOx o COV). Quando la soglia in corrispondenza di attività localizzabili non è indicata, vuol dire che tutte le emissioni dell'attività sono da considerarsi distribuite o diffuse.

Per alcune attività è tuttavia possibile decidere di assumere tutte le sorgenti come attività puntuali.

Per le sorgenti discontinue, la decisione di considerarle puntuali può dipendere, oltre che dalle emissioni annue, dal loro impatto sulla qualità dell'aria su tempi di mediazione brevi.

Per le sorgenti localizzate e, in particolare, per quelle puntuali la stima delle emissioni viene effettuata sorgente per sorgente. Poiché le quantità emesse dipendono inoltre dalla modalità di funzionamento delle fonti di emissioni, vanno raccolte informazioni in questo senso (per esempio diagrammi di carico, eccetera); ciò è anche utile per la disaggregazione temporale delle emissioni, se tale attività è prevista nell'esecuzione dell'inventario.

Per lo studio dei fenomeni di trasporto e diffusione degli inquinanti le sorgenti localizzate devono essere opportunamente caratterizzate. Tra le emissioni localizzate, quelle convogliate in camini prima del rilascio in atmosfera sono da considerarsi sorgenti puntuali. Per queste sorgenti, è necessario determinare, oltre l'entità e l'andamento temporale delle emissioni, l'esatta coordinata del luogo di emissione, l'altezza e la sezione del camino, temperatura e portata dei fumi (o parametri equivalenti);

b. *Sorgenti localizzate lineari.*

Con il termine sorgente lineare si indicano le principali arterie di comunicazione che è necessario caratterizzare in forma completa sul territorio. Le arterie minori rientrano nella classe successiva.

c. *Sorgenti areali.*

In questa categoria rientrano:

tutte le emissioni distribuite;

tutte le emissioni localizzabili, potenzialmente caratterizzabili come sorgenti puntiformi o lineari, che per motivi di opportunità di cui si è già parlato è preferibile trattare come areali (es. impianti al di sotto di una certa taglia, traffico diffuso in aree urbane o urbanizzate).

5. *Aggiornamento dell'inventario.*

È necessario prevedere un meccanismo per l'aggiornamento dell'inventario, a cadenza almeno annuale, nonché per il suo approfondimento.

Nel predisporre l'inventario dovranno pertanto essere indicate le cadenze temporali con le quali effettuarne l'aggiornamento e l'approfondimento mediante un reperimento delle informazioni con un migliore grado di dettaglio, sia spaziale che temporale.

Riferimenti bibliografici.

1. - PROGETTO CORINAIR - Inventario delle emissioni inquinanti dell'aria in italia nell'anno 1985. Rapporto ENEA RT/STUDI/89/8, 1989.

2 - Guida ai fattori di emissione degli inquinanti atmosferici. Rapporto ENEA RT/STUDI/89/7, 1989.

3 - EPA - Compilation of air pollutant emission factors. Volume I - Stationary Point and Area Sources. Fourth Edition. Supplement A.EPA PB87 - 150959, 1986.

4 - Veldt C. e Bakkum A., CORINAIR emission factors, Commission of the European Communities, DG XI, novembre 1988.

5 - WHO (World Health Organization), Rapid assessment of sources of air, water and land pollution, WHO, offset publication no. 62, 1982.

Appendice 1A CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' INVENTARIO EMISSIONI ATMOSFERICHE

Macrosettore* / Attività / Combustibile	Indicatore	Categoria di attività**	Unità misura	Soglia***	Codice ISTAT ****
0 COMBUSTIONE (eccetto industria)					
0101 PRODUZIONE DI ELETTRICITA'		localizzabili		1 MWt	161
110 Carbone	consumi		GJ/anno		
120 Lignite	consumi		GJ/anno		
210 Olio combustibile	consumi		GJ/anno		
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
310 Gas naturale	consumi		GJ/anno		
331 Gas di cokeria					
0201 PRODUZIONE DI CALORE - DISTRICT HEATING		localizzabili		1 MWt	163
210 Olio combustibile	consumi		GJ/anno		
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
310 Gas naturale	consumi		GJ/anno		
0202 COGENERAZIONE CALORE/ENERGIA ELETTRICA - DISTRICT HEATING		localizzabili		1 MWt	161
110 Carbone	consumi		GJ/anno		
210 Olio combustibile	consumi		GJ/anno		
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
310 Gas naturale	consumi		GJ/anno		
0301 COMBUSTIONE - COMMERCIO, PUBBLICA AMMINISTR. E RESIDENZIALE		diffuse, localizzabili		10 MWt	
110 Carbone	consumi		GJ/anno		
131 Coke da cokeria	consumi		GJ/anno		
140 Combustibili vegetali	consumi		GJ/anno		
210 Olio combustibile	consumi		GJ/anno		
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
231 Kerosene	consumi		GJ/anno		
235 G.P.L.	consumi		GJ/anno		
310 Gas naturale	consumi		GJ/anno		
320 Gas di officina	consumi		GJ/anno		
1 RAFFINERIE DI PETROLIO					
1101 RAFFINERIE DI PETROLIO	quantità di greggio lavorata	localizzabili	t/anno	10000 t	1401
2 COMBUSTIONE NELL'IND. (ecc. raffinerie) SENZA CONTATTO CON MATERIALI					
2101 COMBUSTIONE - SIDERURGIA		localizzabili		1 MWt	221
110 Carbone	consumi		GJ/anno		
120 Lignite	consumi		GJ/anno		
210 Olio combustibile	consumi		GJ/anno		
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
235 G.P.L.	consumi		GJ/anno		
310 Gas naturale	consumi		GJ/anno		
331 Gas di cokeria	consumi		GJ/anno		
332 Gas di altoforno	consumi		GJ/anno		

Macrosettore* Attività Combustibile	Indicatore	Categoria di attività**	Unità misura	Soglia***	Codice ISTAT ****
2201 COMBUSTIONE - METALLI NON FERROSI		localizzabili		1 MWt	224
110 Carbone	consumi		GJ/anno		
131 Coke da cokeria	consumi		GJ/anno		
210 Olio combustibile	consumi		GJ/anno		
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
235 G.P.L.	consumi		GJ/anno		
310 Gas naturale	consumi		GJ/anno		
2301 COMBUSTIONE - CHIMICA E PETROLCHIMICA		localizzabili		1 MWt	25
110 Carbone	consumi		GJ/anno		
131 Coke da cokeria	consumi		GJ/anno		
134 Coke di petrolio	consumi		GJ/anno		
210 Olio combustibile	consumi		GJ/anno		
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
231 Kerosene	consumi		GJ/anno		
235 G.P.L.	consumi		GJ/anno		
310 Gas naturale	consumi		GJ/anno		
335 Gas di raffineria	consumi		GJ/anno		
2401 COMBUSTIONE - CARTA E GRAFICA		localizzabili		1 MWt	47
131 Coke da cokeria	consumi		GJ/anno		
210 Olio combustibile	consumi		GJ/anno		
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
235 G.P.L.	consumi		GJ/anno		
310 Gas naturale	consumi		GJ/anno		
2501 COMBUSTIONE - ALTRE INDUSTRIE (da specificare)		localizzabili		1 MWt	
110 Carbone	consumi		GJ/anno		
120 Lignite	consumi		GJ/anno		
131 Coke da cokeria	consumi		GJ/anno		
210 Olio combustibile	consumi		GJ/anno		
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
235 G.P.L.	consumi		GJ/anno		
310 Gas naturale	consumi		GJ/anno		
320 Gas di officina	consumi		GJ/anno		
331 Gas di cokeria	consumi		GJ/anno		

3 *PROCESSI PRODUTTIVI*					
3101 PRODUZIONE DI COKE METALLURGICO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	8000 t	120
3102 PRODUZIONE DI AGGLOMERATI PER LA SINTERIZZAZIONE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	16000 t	221
3103 PRODUZIONE DI ACCIAIO (BOF, elettrico, ecc.)	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	125000 t	221
3104 PRODUZIONE DI GHISA SIDERURGICA	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	125000 t	221
3201 PRODUZIONE DI ALLUMINIO Ia FUSIONE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	1500 t	2241
3202 PRODUZIONE DI ZINCO GREZZO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	8000 t	2241
3203 PRODUZIONE DI PIOMBO Ia FUSIONE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	80 t	2241
3204 PRODUZIONE DI PIOMBO IIa FUSIONE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	600 t	2241
3301 PRODUZIONE DI ACIDO SOLFORICO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	1700 t	2512

Macrosettore* Attività Combustibile	Indicatore	Categoria di attività**	Unità misura	Soglia***	Codice ISTAT ****
3302 PRODUZIONE DI ACIDO NITRICO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	2000 t	2512
3303 PRODUZIONE DI ETILENE E PROPILENE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	5000 t	2512
3304 PRODUZIONE DI DICLOROETANO 1,2 - NON CON CLORURO DI VINILE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	10000 t	2512
3305 PRODUZIONE DI CLORURO DI VINILE - NON CON DICLOROETANO 1,2	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	10000 t	2512
3306 PRODUZIONE DI POLIETILENE A BASSA DENSITA'	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	2500 t	2512
3307 PRODUZIONE DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA'	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	4000 t	2512
3308 PRODUZIONE DI CLORURO DI POLIVINILE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	8000 t	2512
3309 PRODUZIONE DI AMMONIACA	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	22000 t	2512
3310 PRODUZIONE DI POLISTIROLO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	25000 t	2512
3311 PRODUZIONE DI POLIPROPILENE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno		2512
3312 PRODUZIONE DI DICLOROETANO 1,2 E CLORURO DI VINILE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	10000 t	2512
3313 PRODUZIONE DI LATTICE STIRENE-BUTADIENE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	2500 t	2512
3314 PRODUZIONE DI GOMMA STIRENE-BUTADIENE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	5000 t	2512
3315 PRODUZIONE DI ANIDRIDE FTALICA	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	5000 t	2512
3316 PRODUZIONE DI NEROFUMO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	10000 t	2512
3317 PRODUZIONE DI FORMALDEIDE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	3000 t	2512
3318 PRODUZIONE DI FENOLO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	3000 t	2512
3319 PRODUZIONE DI UREA	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	3000 t	2512
3320 PRODUZIONE DI NITRATO AMMONICO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	3000 t	2512
3321 PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI COMPOSTI (NPK)	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	3000 t	2512
3318 PRODUZIONE DI FENOLO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	3000 t	2512
3401 PRODUZIONE DI CEMENTO E CALCE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	12000 t	242
3402 PRODUZIONE DI VETRO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	2500 t	247
3403 PRODUZIONE DI PIASTRELLE	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	100000 t	248
3404 PRODUZIONE DI LATERIZI	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	10000 t	241
3501 PRODUZIONE DI PASTE DI LEGNO PER LA CARTA	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	1500 t	471
3502 FONDERIE DI METALLI FERROSI	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	40000 t	3111
3601 PRODUZIONE DI PANE	quantità prodotta	localizzabili, diffuse	kg/anno	12500 t	4191
3602 PRODUZIONE DI VINO	quantità prodotta	localizzabili, diffuse	l/anno		425
3603 PRODUZIONE DI BIRRA	quantità prodotta	localizzabili	l/anno	1250000 hl	427

Macrosettore* Attività Combustibile	Indicatore	Categoria di attività**	Unità misura	Soglia***	Codice ISTAT ****
4 EVAPORAZIONE DI SOLVENTI					
4101 VERNICIATURA DI AUTOVETTURE	quantità di veicoli prodotta	localizzabili	n. veicoli/anno	2500 veic.	35
4102 VERNICIATURA DI NAVI	consumo di vernice	diffuse, localizzabili	kg/anno	50000 kg	361
4103 VERNICIATURA DI ALTRI ARTICOLI METALLICI	consumo di vernice	diffuse, localizzabili	kg/anno	50000 kg	3
4104 VERNICIATURA DI PRODOTTI IN LEGNO	consumo di vernice	diffuse, localizzabili	kg/anno	50000 kg	46
4105 VERNICIATURA EDILIZIA	consumo di vernice	diffuse	kg/anno		501
4106 VERNICIATURA - RIPARAZIONE DI VEICOLI	consumo di vernice	diffuse	kg/anno		671
4107 VERNICIATURA - USI DOMESTICI	popolazione	diffuse	n. abitanti/anno		
4201 USO DI PRODOTTI DOMESTICI (ESCLUSO VERNICI)	popolazione	diffuse	n. abitanti/anno		
4202 SGRASSAGGIO DI METALLI	consumo di solventi	diffuse	kg/anno		3
4203 PULITURA A SECCO	popolazione	diffuse	n. abitanti/anno		981
4204 INDUSTRIA DELLA STAMPA	consumo di inchiostro	diffuse, localizzabili	kg/anno		473
4205 ESTRAZIONE DI OLII E GRASSI	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	1800 t	411
4206 PRODUZIONE DI VERNICI	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	2700 t	255

Macrosettore* / *Attività* / Combustibile	Indicatore	Categoria di attività**	Unità misura	Soglia***	Codice ISTAT ****
4207 PRODUZIONE DI INCHIOSTRI	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	4000 t	255
4208 PROCESSAMENTO DI POLIMERI	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	5000 t	483
4209 PROCESSAMENTO DI ELASTOMERI	quantità prodotta	localizzabili	t/anno	800 t	481
4210 APPLICAZIONE DI COLLE E ADESIVI	popolazione	diffuse	n. abitanti/anno		-
5 TRASPORTI					
5101 AUTOMOBILI E VEICOLI LEGGERI - AUTOSTRADE		mobili			-
221 Gasolio	percorrenza		km veicoli/anno		
233 Benzina	percorrenza		km veicoli/anno		
235 GPL	percorrenza		km veicoli/anno		
5102 AUTOMOBILI E VEICOLI LEGGERI - EXTRAURBANE		mobili			-
221 Gasolio	percorrenza		km veicoli/anno		
233 Benzina	percorrenza		km veicoli/anno		
235 GPL	percorrenza		km veicoli/anno		
5103 AUTOMOBILI E VEICOLI LEGGERI - URBANE		mobili			-
221 Gasolio	percorrenza		km veicoli/anno		
233 Benzina	percorrenza		km veicoli/anno		
235 GPL	percorrenza		km veicoli/anno		
5201 VEICOLI PESANTI E AUTOBUS - AUTOSTRADE		mobili			-
221 Gasolio	percorrenza		km veicoli/anno		
233 Benzina	percorrenza		km veicoli/anno		
5202 VEICOLI PESANTI E AUTOBUS - EXTRAURBANE		mobili			-
221 Gasolio	percorrenza		km veicoli/anno		
233 Benzina	percorrenza		km veicoli/anno		
5203 VEICOLI PESANTI E AUTOBUS - URBANE		mobili			-
221 Gasolio	percorrenza		km veicoli/anno		
233 Benzina	percorrenza		km veicoli/anno		
5300 MOTOCICLI < 50 cm3		mobili			-
233 Benzina	percorrenza		km veicoli/anno		
5401 MOTOCICLI > 50 cm3 - AUTOSTRADE		mobili			-
233 Benzina	percorrenza		km veicoli/anno		
5402 MOTOCICLI > 50 cm3 - EXTRAURBANE		mobili			-
233 Benzina	percorrenza		km veicoli/anno		
5403 MOTOCICLI > 50 cm3 - URBANE		mobili			-
233 Benzina	percorrenza		km veicoli/anno		
5501 MOTORI A BENZINA - EMISSIONI EVAPORATIVE	percorrenza	mobili	km veicoli/anno		-
5601 AEROPORTI	quantità decolli/atterraggi	localizzabili	n. decolli/anno		75
5602 TRASPORTO FERROVIARIO	consumi	mobili	t/anno		71
5603 PORTI		localizzabili			74
210 Olio combustibile	consumi		t/anno		
221 Gasolio	consumi		t/anno		
5604 TRASPORTO SULLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNE		mobili			73
221 Gasolio	consumi		t/anno		
233 Benzina	consumi		t/anno		

Macrosettore* Attività Combustibile	Indicatore	Categoria di attività**	Unità misura	Soglia***	Codice ISTAT ****
6 SORGENTI NATURALI					
6101 FORESTE DI CONIFERE	superficie	diffuse, localizzabili	ettari/anno		
6102 FORESTE DECIDUE	superficie	diffuse, localizzabili	ettari/anno		
6103 ALTRA VEGETAZIONE	superficie	diffuse, localizzabili	ettari/anno		
6201 INCENDI SPONTANEI	superficie di foreste incendiate	diffuse	ettari/anno		
6202 ZONE UMIDE (paludi, acquitrini)	superficie	localizzabili	ettari/anno		
6203 LAGHI	superficie	localizzabili	ettari/anno		
7 AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA					
7101 COMBUSTIONE - AGRICOLTURA		diffuse, localizzabili			O1
210 Olio combustibile	consumi		GJ/anno		
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
231 Kerosene	consumi		GJ/anno		
233 Benzina	consumi		GJ/anno		
235 GPL	consumi		GJ/anno		
310 Gas naturale	consumi		GJ/anno		
7102 COMBUSTIONE - PESCA		diffuse, localizzabili			O1
221 Gasolio	consumi		GJ/anno		
231 Kerosene	consumi		GJ/anno		
233 Benzina	consumi		GJ/anno		
235 GPL	consumi		GJ/anno		
7201 COMBUSTIONE DI RESIDUI AGRICOLI	superficie coltivata a cereali	diffuse, localizzabili	ettari/anno		O111
7202 RISAIE	superficie	diffuse, localizzabili	ettari/anno		O111
7301 ALLEVAMENTO DI BOVINI E BUFALINI (escrementi)	quantità di capi	diffuse, localizzabili	migliaia unità/anno		O121
7302 ALLEVAMENTO DI SUINI (escrementi)	quantità di capi	diffuse, localizzabili	migliaia unità/anno		O122
7303 ALLEVAMENTO DI EQUINI (escrementi)	quantità di capi	diffuse, localizzabili	migliaia unità/anno		O126
7304 ALLEVAMENTO DI OVINI (escrementi)	quantità di capi	diffuse, localizzabili	migliaia unità/anno		O124
7401 ALLEVAMENTO DI BOVINI E BUFALINI (fermentazione intestinale)	quantità di capi	diffuse, localizzabili	migliaia unità/anno		O121
7402 ALLEVAMENTO DI SUINI (fermentazione intestinale)	quantità di capi	diffuse, localizzabili	migliaia unità/anno		O122
7403 ALLEVAMENTO DI EQUINI (fermentazione intestinale)	quantità di capi	diffuse, localizzabili	migliaia unità/anno		O126
7404 ALLEVAMENTO DI OVINI (fermentazione intestinale)	quantità di capi	diffuse, localizzabili	migliaia unità/anno		O124
8 ESTRAZIONE E DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILI					
8101 MINIERE DI COMBUSTIBILI FOSSILI SOLIDI	quantità di rifiuti solidi [illegible]	localizzabili	t/anno		111
8201 ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	quantità prodotta	localizzabili	Mm**3/anno		132
8202 DISTRIBUZIONE DI GAS	quantità di gas distribuita	diffuse	t/anno		162
8301 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	quantità prodotta	localizzabili	t/anno		131
8302 DEPOSITI DI COMBUSTIBILI	quantità ricambiata (turnover)	localizzabili	t/anno		-
8303 STAZIONI DI SERVIZIO	vendita	diffuse	t/anno		652

Macrosettore* Attività Combustibile	Indicatore	Categoria di attività**	Unità misura	Soglia***	Codice ISTAT ****
9 *TRATTAMENTO RIFIUTI E ACQUE REFLUE*					
9101 INTERRAMENTO DI RIFIUTI	quantità di rifiuti solidi scaricata	localizzabili	t/anno		921
9102 INCENERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI	quantità di RSU inceneriti	localizzabili	t/anno	13000 t	921
9201 IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	popolazione equivalente servita	localizzabili	milioni unità/anno		17
9202 SPARGIMENTO DI FANGHI E RESIDUI	quantità di fanghi	localizzabili	t/anno		17

* Ogni attività è contraddistinta da un codice di 4 cifre; la prima cifra corrisponde al codice del macrosettore. Per i processi di combustione, vi è un ulteriore codice di 3 cifre relativo al combustibile cha va giustapposto al codice di 4 cifre dell'attività.

** Viene indicato se le attività sono localizzabili o diffuse. Per alcune attività quelle al di sopra di una certa soglia sono localizzabili, il resto diffuse.

*** La soglia individua il valore dell'indicatore per il quale le emissioni di almeno un inquinante principale per quella attività sono dell'ordine di 20-30 tonnellate (sono presi in considerazione per individuare la soglia SOx, NOx, COV). Può essere usata per selezionare le sorgenti da considerare puntuali. Quando la soglia in corrispondenza di attività localizzate non è indicata, vuol dire che tutte le emissioni dell'attività sono da considerarsi diffuse.

**** Il codice indica l'attività economica ISTAT in cui è compresa l'attività cui ci si riferisce.

91A2401

DECRETO 20 maggio 1991.

Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto:

l'art. 3, comma 4, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 322/71, *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1971;

la legge n. 880/73 del 18 dicembre 1973;

la legge n. 833/78;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

la legge n. 142/90 dell'8 giugno 1990;

Decreta:

CRITERI PER LA RACCOLTA DEI DATI INERENTI LA QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la definizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, il riordino delle competenze per la vigilanza, il controllo, la gestione e l'esercizio dei sistemi di rilevamento pub blici, nonché la regolamentazione delle situazioni di inquinamento atmosferico che determinano stati di allerta e/o di emergenza.

2. Gli obiettivi generali di un sistema di rilevamento della qualità dell'aria sono:

a) individuare le cause che determinano i fenomeni di inquinamento;

b) fornire, attraverso la misura di specie inquinanti e di parametri meteorologici, un insieme di dati rappresentativi relativi ai processi di inquinamento atmosferico al fine di avere un quadro conoscitivo che consenta una più efficace tutela della salute pubblica e del territorio;

c) verificare la rispondenza di modelli fisico-matematici a rappresentare la dinamica spazio-temporale dei fenomeni dispersivi degli inquinanti in situazioni specifiche;

d) fornire indicazioni sia per la valutazione sistematica dei livelli di inquinamento sia per la previsione di situazioni di emergenza;

e) documentare il rispetto ovvero il superamento degli standards di qualità dell'aria nel territorio interessato.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di carattere tecnico contenute nel presente decreto si applicano a tutti i sistemi di rilevamento qualità aria, pubblici, a quelli privati e/o di enti consortili nonché alle reti di rilevamento realizzate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 880 del 18 dicembre 1973.

Art. 3.

Censimento dei sistemi di rilevamento

1. È fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati titolari di sistemi di rilevamento di qualità dell'aria di comunicare ai Ministeri dell'ambiente e della sanità ed alla regione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la scheda di identificazione del sistema nella quale vanno riportati almeno:

numero di postazioni di misure, comprese le stazioni meteorologiche;

tipo di inquinante o parametro fisico/meteorologico monitorato;

tipo di analizzatore e/o strumentazione installata (automatico, manuale, metodo di misura);

data di entrata in funzione;

planimetria con indicazione del posizionamento dei punti di misura (scala 1:25.000);

soggetto titolare e soggetto gestore, indirizzo;

numero delle persone addette all'esercizio del sistema;

tipo di vettore per la trasmissione dei segnali dalle postazioni di misura al centro raccolta dati.

2. I soggetti che intendono realizzare, integrare o modificare un sistema di monitoraggio devono darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e della sanità ed alla regione entro sessanta giorni dall'entrata in funzione, indicandone le caratteristiche.

È comunque fatto obbligo di presentare una nuova scheda di identificazione del sistema di rilevamento alla scadenza di ogni quinquennio, a partire dal 1990.

Art. 4.

Sistema informativo ai cittadini

1. Le reti di rilevamento automatiche devono essere dotate di un idoneo sistema di informazione, di carattere divulgativo, per i cittadini tale da permettere una semplice interpretazione «ecologica» e da realizzare secondo modalità e contenuti indicati dal Ministero dell'ambiente con appositi atti amministrativi a regioni e province.

Art. 5.

Criteri per la realizzazione di sistemi di rilevamento

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per la massima omogeneità e confrontabilità dei dati, i sistemi devono essere progettati e realizzati secondo i criteri riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 6.

Commissione tecnico-scientifica sistemi di rilevamento dei dati di qualità dell'aria

1. Per l'aggiornamento normativo e tecnologico delle reti e di altri sistemi di rilevamento è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero della sanità, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ENEL e dell'ISPESL.

2. La commissione è presieduta dal direttore generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico del Ministero dell'ambiente.

Art. 7.

Gestione dei sistemi di rilevamento

1. Ferme restando le vigenti competenze in materia di inquinamento atmosferico attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni, il sistema di monitoraggio nazionale della qualità dell'aria è strutturato su tre livelli fondamentali:

a) livello di rilevamento su territorio provinciale;

b) livello regionale;

c) livello nazionale.

2. Le funzioni associate al livello provinciale sono tese a garantire il funzionamento del sistema di rilevamento, l'attendibilità delle misure, controllo e prevenzione di inquinamento.

Il sistema di rilevamento a livello provinciale è dotato di un centro operativo di raccolta dei dati (centro operativo provinciale C.O.P.) al quale afferiscono tutte le postazioni ubicate sul territorio in applicazione dell'art. 2.

Il centro provinciale svolge le seguenti funzioni principali:

a) gestione tecnico-operativa delle reti pubbliche;

b) supervisione dei sistemi di rilevamento;

c) valutazione igienico-sanitaria dei dati provenienti da tutte le reti, anche ai fini degli adeguamenti di cui al successivo art. 9.

3. Le funzioni associate al livello regionale consistono nel coordinamento dei sistemi provinciali.

Alla regione pervengono i dati anche al fine della predisposizione, verifica ed aggiornamento dei piani di risanamento regionale (secondo le modalità di cui all'allegato 1).

4. Le funzioni associate al livello nazionale sono svolte dal Ministero dell'ambiente nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA). La valutazione igienico-sanitaria dei dati di cui al precedente punto 2.*b)* dell'art. 1 è di competenza del Ministero della sanità.

5. I sistemi di monitoraggio delle aree metropolitane, operano nell'ambito del livello provinciale.

6. Le reti automatiche realizzate in base alla legge n. 880/73, pur mantenendo la loro specificità di controllo devono adeguarsi alle caratteristiche tecniche della rete nazionale entro il 31 dicembre 1995.

Art. 8.

Qualificazione misure e strumentazione

1. Per il controllo di qualità dei dati, per la omologazione di strumentazioni, sensori e sistemi impiegati nelle reti di rilevamento, per la certificazione degli standard di taratura, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità provvederà, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento di suddetti servizi, nell'ambito di un riordino delle competenze.

Art. 9.

Livelli di allarme

Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità definisce i livelli di attenzione e di allarme.

Le autorità regionali individueranno zone del territorio per le quali, a causa del manifestarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli persistenti ed alla presenza di sorgenti fisse o mobili con rilevante potenzialità emissiva, possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico da SO_2, particelle sospese, NO, CO ed ozono.

Le province o nel caso delle aree metropolitane il sindaco, elaboreranno, per tali zone, piani di intervento operativo nell'ambito di criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla data del presente decreto.

Nei suddetti piani operativi saranno fornite indicazioni sui possibili provvedimenti da prendere per ridurre i livelli di inquinamento e le conseguenze sulla popolazione e sull'ambiente. Sarà anche definita l'autorità preposta alla gestione della situazione di allerta.

Nelle zone predette la rete di rilevamento dovrà permettere la trasmissione in tempo reale dei dati relativi agli inquinanti sottoposti a procedura di allarme e dei parametri meteorologici al fine di accertare il superamento dei livelli di attenzione e di allarme. Il superamento dei livelli di attenzione e di allarme deve essere notificato in tempo reale alle autorità designate. La rete di rilevamento dovrà anche essere dotata di un sistema di acquisizione e di elaborazione di dati relativi a specifici parametri chimico-fisici (nell'ambito delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili) legati ai processi di evoluzione temporale dell'inquinamento al fine di individuare potenziali situazioni di emergenza prima che si raggiungano le soglie di attenzione.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RILEVAMENTO DEI DATI DI QUALITÀ DELL'ARIA

Il presente documento costituisce una guida tecnica per la definizione del progetto di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

Premessa

Il progetto della rete di monitoraggio dovrà essere preceduto da uno studio dettagliato che evidenzi:

1. Tipologia dell'area soggetta a controllo (area urbana, industriale, rurale, ecc.).

Natura ed entità delle sorgenti di inquinamento presenti nell'area.

Caratteristiche meteo-climatiche e fisico-geomorfologiche dell'area in esame.

Densità e distribuzione della popolazione.

Eventuali altri elementi significativi per la modellizzazione delle emissioni.

2. Gli elementi significativi per una modellizzazione delle emissioni di inquinanti e per la loro dispersione in atmosfera e al suolo, al fine di poter pervenire a una stima preventiva delle isoconcentrazioni al suolo con un anticipo di almeno 24 ore.

3. I criteri di localizzazione e di ripartizione delle stazioni di monitoraggio.

4. Una sintesi descrittiva dei criteri progettuali che hanno determinato le scelte di dimensionamento della rete, della localizzazione delle stazioni e dei rilevatori presenti in ciascuna stazione, della localizzazione degli strumenti per l'analisi dei parametri meteorologici, nonché delle previsioni di sviluppo o adeguamento futuro della rete. Dovranno inoltre essere descritte le eventuali modalità di adeguamento dei dati rilevati dalle stazioni fisse con campagne di monitoraggio specifiche, effettuate anche con l'ausilio di mezzi mobili.

Tale descrizione dovrà essere riportata in un'unica scheda di sintesi che preveda tra l'altro, per ogni stazione di monitoraggio:

la localizzazione delle singole cabine (in elementi anagrafici e in coordinate UTM) e l'attribuzione di superficie territoriale prevista dal progetto;

l'attribuzione funzionale di ciascuna stazione (se cioè dedicata o meno al monitoraggio di situazioni sfavorevoli);

il tipo e le caratteristiche tecniche degli analizzatori e della strumentazione presenti;

le caratteristiche tecniche di resistenza agli agenti atmosferici delle singole cabine.

1. CRITERI DI PROGETTAZIONE DI UNA RETE DI RILEVAMENTO RELATIVA AD AREE URBANE.

1.1. *Definizioni.*

Si definiscono inquinanti primari gli inquinanti direttamente emessi dalle sorgenti di emissione, sia in fase gassosa che particellare (ossido di carbonio, ossido di azoto, biossido di zolfo, idrocarburi volatili, metalli ecc.).

Si definiscono inquinanti secondari le specie chimiche derivanti da reazioni termiche o fotochimiche degli inquinanti primari fra loro o con costituenti di base dell'atmosfera (ozono, biossido di azoto, acido nitrico e nitroso, perossiacetilnitrato, nitrati, nitroderivati, acido solforico e solfati ecc.).

Si definisce smog fotochimico la presenza in atmosfera di inquinanti secondari generati da reazioni radicali che coinvolgono ossidi di azoto e idrocarburi e che avvengono in presenza di radiazioni ultraviolette (ozono, acido nitrico, PAN ossia perossiacetilnitrato, ecc.).

Si definisce deposizione acida l'insieme dei processi di trasferimento di specie acide dall'atmosfera alle superfici (suolo, acqua ecc.) sia per via secca che per via umida (pioggia, nebbia, ecc.).

1.2. *Parametri da valutare.*

In base alla natura delle principali sorgenti di emissione che caratterizzano l'ambiente urbano (traffico autoveicolare, riscaldamento domestico) si individuano i seguenti parametri, relativi agli inquinanti primari e precursori degli inquinanti secondari, sui quali operare il monitoraggio:

Fase gassosa:

concentrazione di CO;

concentrazione di SO_2;

concentrazione di NO_2;

concentrazione di idrocarburi;

concentrazione di volatili.

Fase particellare:

concentrazione in massa di materiale particolato sospeso;

concentrazione di piombo ed altri metalli pesanti nel materiale particolato sospeso.

I parametri relativi agli inquinanti secondari sono i seguenti:

Fase gassosa:

concentrazione di NO_2;

concentrazione di O_3;

concentrazione di NO.

Fase particellare: concentrazione dei prodotti di trasformazione degli ossidi di azoto e dell'anidride solforosa.

1.3. *Struttura della rete.*

I parametri elencati al punto 2 possono essere determinati utilizzando una rete a struttura articolata secondo la quale in ogni singola stazione di rilevamento vengono determinati soltanto alcuni dei parametri suddetti, compresi i parametri meteorologici. Infatti, mentre alcune specie inquinanti sono soggette ad elevati gradienti spazio-temporali (es. ossido di carbonio) e quindi la misura della loro concentrazione diventa rappresentativa solo in un'area circoscritta, altre specie hanno distribuzione parziale più omogenea (SO_2, NO_2 ecc.) ed è quindi sufficiente misurare la loro concentrazione solo in alcuni siti selezionati.

Per situazioni particolari si può prevedere l'uso di rivelatori d'inquinanti basati su tecnologie non convenzionali (confrontabili comunque con i metodi tradizionali).

In questi casi si ottengono valori medi spaziali di concentrazione su di un'area di elevata estensione, permettendo così un'ulteriore ottimizzazione del numero delle stazioni di rilevamento.

Per alcuni inquinanti di origine fotochimica (ozono, PAN, ecc.) la misura della loro concentrazione risulta più significativa se effettuata in aree periferiche lontane da fonti di inquinamento diretto e poste sottovento rispetto ai centri urbani.

La struttura fondamentale di una rete urbana deve essere pianificata su:

A) Una o più stazioni di base o di riferimento sulla quale misurare tutti gli inquinanti primari e secondari elencati in 2 ed i parametri meteorologici di base nonché inquinanti non convenzionali da valutarsi con metodologie analitiche manuali. Tali stazioni debbono essere preferenzialmente localizzate in aree non direttamente interessate dalle sorgenti di emissione urbana (parchi, isole pedonali, ecc.).

B) Stazioni situate in zone ad elevata densità abitativa nelle quali misurare la concentrazione di alcuni inquinanti primari e secondari con particolare riferimento a NO_2, idrocarburi, SO_2, materiale particellare in sospensione con caratterizzazione della massa, del contenuto in piombo.

C) Stazioni situate in zone ad elevato traffico per la misura degli inquinanti emessi direttamente dal traffico autoveicolare (CO, idrocarburi volatili), situate in zone ad alto rischio espositivo quali strade ad elevato traffico e bassa ventilazione. In tal caso, i valori di concentrazione rilevati sono caratterizzati da una rappresentatività limitata alle vicinanze del punto di prelievo.

D) Stazioni situate in periferia od in aree suburbane finalizzate alla misura degli inquinanti fotochimici. (NO_2, ozono, PAN) da pianificarsi sulla base di campagne preliminari di valutazione dello smog fotochimico particolarmente nei mesi estivi.

La dislocazione delle stazioni deve rispondere a criteri di rappresentatività rispetto agli obiettivi della rete. Tali criteri saranno oggetto di appositi regolamenti esecutivi che saranno pubblicati dal Ministero dell'ambiente. In ogni caso, la dislocazione delle stazioni potrà essere definita sulla base di specifiche campagne di misura condotte con stazioni rilocabili o con mezzi mobili.

Per ogni tipologia di stazione, debbono essere identificate unità in grado di ospitare la misura di parametri chimici e fisici non convenzionali mediante l'utilizzazione di metodi strumentali automatici oppure metodi manuali. Ad esempio, nelle stazioni di tipo C potrebbero essere misurate le concentrazioni di idrocarburi aromatici, oppure nelle stazioni di tipo D le concentrazioni di acido nitrico e nitrati. Tali misure potranno essere estese per tutto l'arco dell'anno oppure essere limitate a campagne di misura limitate nel tempo, ma pianificate in modo da fornire indicazioni utili circa la gestione dell'inquinamento atmosferico e per risituare, se opportuno, le stazioni di misura in funzione dell'evoluzione urbanistica della città.

Il numero delle stazioni dei vari tipi indicati dipende dalla densità abitativa, dalla struttura degli insediamenti abitativi, dalla presenza di sorgenti emittenti di varia natura, dalla situazione meteorologica, dall'estensione geografica dell'area e dal numero di abitanti.

Come criterio generale, possono essere stabilite tre classi di centri urbani in funzione del numero degli abitanti con il numero minimo di stazioni riportate nella tabella seguente:

Classe	Tipo stazione			
	A	*B*	*C*	*D*
Inferiore a 500.000	1	2	2	1
Da 500.000 a 1.500.000	1	3	3	1
Superiore a 1.500.000	2	4	4	2

In caso di particolari situazioni urbanistiche, meteo-climatiche o di inquinamento, è possibile prevedere un numero diverso di stazioni con distribuzione tra le classi non rigorosamente proporzionale.

Per quanto riguarda i parametri meteorologici deve essere perseguito un criterio di articolazione simile a quello descritto per i parametri chimici. Nelle stazioni di base debbono essere valutati tutti i parametri meteo convenzionali, eventualmente compresi quelli di interesse per la conoscenza della struttura dello strato limite. Queste indicazioni dovrebbero essere integrate dai dati provenienti da stazioni meteorologiche equipaggiate per la trasmissione di dati di previsione (cartelli ITAV, ecc.). Per queste finalità è opportuna l'utilizzazione di sensori innovativi quali SODAR e RASS. Le stazioni di tipo B e C debbono essere equipaggiate con sensori relativi alla direzione e velocità del vento onde verificare la rappresentatività del sito di misura e l'eventuale influenza di sorgenti vicine. Le stazioni di tipo C debbono essere integrate con sensori di radiazione solare.

1.4. *Criteri di progettazione di una rete per aree industriali.*

Nelle aree industriali, la struttura della rete dovrà tenere conto della tipologia delle emissioni, della struttura dell'insediamento produttivo in termini di quantità e qualità dei punti di emissione, della situazione meteorologica, ecc. Di conseguenza, per le reti in aree industriali non possono essere forniti criteri generali simili a quelli indicati per le aree urbane ma possono essere solo date raccomandazioni utili alla pianificazione e gestione della rete.

1.5. *Parametri da valutare.*

Come detto precedentemente, i parametri si riferiscono alla tipologia delle emissioni dell'insediamento. A tale proposito occorre osservare che alcuni inquinanti sono presenti nella quasi totalità delle emissioni industriali (SO_2 NOx, sostanze organiche volatili, materiali particolato sospeso). mentre altri (piombo, fluoro, HCl, ecc.) sono presenti solo in emissioni specifiche per cui la rete sarà strutturata nelle seguenti classi di stazioni:

A) Stazione di base e di riferimento nella quale dovranno essere misurati tutti gli inquinanti di interesse per la protezione dell'ambiente e della salute relativamente ai processi produttivi. In tali stazioni dovranno essere anche misurati gli eventuali prodotti di trasformazione degli inquinanti emessi anche se per alcuni di essi occorre utilizzare metodi non automatici.

B) Stazioni di misura nell'intorno delle fonti di emissione che dovranno misurare la concentrazione delle specie di interesse per la fonte emittente. A tale proposito dovranno essere privilegiate le misure effettuate con metodi automatici, continui e/o a basso tempo di risposta onde attivare eventuali allarmi nel più breve tempo possibile. Dette stazioni di misura dovranno preferibilmente essere disposte sottovento alla sorgente di inquinamento ed a distanze compatibili con le risultanze dei modelli di dispersione oppure definite mediante campagne di misura condotte con cabine rilocabili o con mezzi mobili.

C) Stazioni di misura situate a distanza per la valutazione di eventuali fenomeni di trasporto delle masse inquinanti particolarmente verso insediamenti abitativi. In tali stazioni dovranno essere misurati anche alcuni parametri relativi alla trasformazione chimica degli inquinanti primari.

Il numero di stazioni dei vari tipi è funzione di diversi parametri. Un criterio generale di dimensionamento può limitarsi ad una stazione di tipo A, due o tre stazioni di tipo C ed un numero variabile di stazioni di tipo B in funzione della quantità dei punti di emissione.

Per questo tipo di reti, la conoscenza della situazione meteorologica è di primaria importanza, per cui nelle stazioni di tipo A debbono essere inclusi parametri di base e parametri relativi alla capacità dispersiva dell'atmosfera. Tali parametri dovranno essere integrati da dati trasmessi attraverso sistemi computerizzati quali cartelli ITAV.

L'utilizzazione di strumentazioni innovative quali RASS e SODAR è da considerarsi fondamentale.

1.6. *Misure non automatiche.*

Premessa.

La valutazione della qualità dell'aria, oltre ad essere effettuata attraverso la misura della concentrazione di specie di interesse per l'ambiente atmosferico mediante sensori automatici, può essere anche eseguita mediante misure di concentrazione di specie che, per loro natura, non possono essere determinate in modo automatico. Questo è il caso della misura di inquinanti convenzionali come il piombo che richiede uno stadio di campionamento del materiale particolato su filtro e successiva analisi del contenuto di piombo mediante metodi chimico-analitici standard. Un altro caso può essere costituito dalla misura di biossido di zolfo in stazioni remote nelle quali la concentrazione di questo gas è talmente bassa da non poter essere valutata con gli analizzatori normalmente utilizzati in atmosfere mediamente inquinate.

In tutti questi casi si rende necessaria l'integrazione di queste misure con quelle ricavate dai sensori automatici secondo criteri di integrazione e rappresentatività dei due insiemi di misura.

Specie da analizzare.

Le specie per le quali si richiedono procedure non automatiche sono di varia natura ed interessano sia le reti urbane che industriali e remote nonché gli inquinanti primari e secondari.

Sebbene non sia possibile redigere un elenco completo degli inquinanti che vengono valutati con metodi manuali, si riporta di seguito un elenco di sostanze che vengono normalmente valutate con metodi manuali ed il principio di misura. Questo elenco non comprende la misura di alcuni parametri che, sebbene non costituiscano motivo di apprensione per la tutela della salute pubblica, ossia non sono classificati come inquinanti, possono essere inclusi nei protocolli di misura di una rete in quanto offrono l'opportunità di ottenere importanti informazioni sui processi di emissione e di trasporto delle masse inquinanti.

Per quanto riguarda le atmosfere urbane, le misure interessano i seguenti inquinanti:

Piombo: il materiale particolato viene raccolto su filtro che, dopo dissoluzione in acido viene analizzato per assorbimento atomico.

Sostanze organiche volatili: la misura consente la speciazione delle sostanze organiche volatili, inclusi gli idrocarburi. Questi ultimi infatti possono essere valutati nel complesso in modo automatico. La misura viene eseguita campionando l'aria su appositi substrati

assorbenti dai quali le sostanze organiche vengono separate per estrazione con solvente o per desorbimento termico. L'analisi viene effettuata per gas-cromatografia oppure per gas-cromatografia accoppiata con spettrometria di massa.

Idrocarburi Poli Aromatici (IPA): il materiale particolato viene raccolto su filtri ad elevata portata. I filtri vengono poi estratti con solvente ed il contenuto in IPA valutato per gas-cromatografia semplice od in combinazione con spettrometria di massa.

Composti acidi: l'aria viene campionata su appositi substrati reattivi alcalini. Il substrato viene poi disciolto in acqua e la specie di interesse misurata per spettrofotometria UV-Visibile o per cromatografia ionica.

Per le atmosfere industriali, il tipo di inquinanti misurati per mezzo di metodi manuali è molto più variabile, essendo funzione del tipo di insediamento. Di regola, oltre alle sostanze menzionate che includono specie acide come HCl, HF, H_2S, oppure sostanze organiche, possono essere misurati:

Metalli pesanti: come nel caso del piombo, i metalli pesanti sono valutati mediante campionamento di materiale particolato su filtro. Successivamente il filtro viene disciolto ed il metallo di interesse determinato per spettrofotometria di assorbimento atomico. Qualora i limiti di sensibilità lo consentano, è possibile analizzare direttamente il filtro per fluorescenza a raggi X, analisi di attivazione neutronica e PIXE (Proton Induced X-ray Fluorescence).

Deposizioni atmosferiche: possono essere di tipo secco ed umido. Le deposizioni umide interessano normalmente le aree remote. In zona industriale sono significative le deposizioni secche che però non debbono essere confuse con la polvere sedimentabile.

Polvere sedimentabile: è costituita dal materiale particolato avente granulometria molto elevata e che sedimenta sotto l'azione del campo di gravità. Essa viene valutata mediante raccolta in appositi deposimetri.

Sulla polvere depositata possono essere eseguite analisi chimiche di diverso tipo.

Per quanto riguarda le atmosfere remote, solo poche sostanze possono essere misurate in modo automatico, mentre la maggior parte degli inquinanti, costituiti da specie secondarie di natura acida, vengono misurati per mezzo di tecniche manuali. Per le atmosfere remote si rimanda al paragrafo relativo.

1.7. *Criteri di integrazione nelle reti automatiche.*

La difficoltà di inserimento delle procedure non automatiche in reti basate sull'utilizzazione di sensori automatici, è costituita dal fatto che i parametri misurabili non possono entrare nelle procedure di allarme o di contenimento delle emissioni nei casi in cui si evidenzi un netto peggioramento della qualità dell'aria. A questo proposito è necessario osservare che le procedure di allarme possono essere legate ad inquinanti in modo automatico, specialmente in ambienti industriali. Inoltre, la misura degli inquinanti mediante metodi non automatici è relativa a specie di interesse per la valutazione della qualità dell'aria oppure che offrono importanti informazioni per la gestione degli interventi a medio e lungo termine. Da questo punto di vista, la misura di inquinanti con metodi manuali costituisce un elemento molto importante nella gestione della rete.

L'integrazione delle tecniche di misura manuali deve essere fatta attraverso l'automatizzazione delle procedure di campionamento. Poiché i metodi di campionamento richiedono, nella maggior parte dei casi, di un campionatore di tipo sequenziale che assicura il collezionamento di un campione ogni 24 ore, le stazioni prescelte per la misura di parametri non automatici, dovranno essere equipaggiate con un campionatore automatico sequenziale avente le seguenti caratteristiche:

possibilità di programmazione da un minimo di 1 minuto per canale e programmazione dell'intervallo di tempo tra un campionamento ed il successivo;

portata di campionamento costante ed indipendente dalle condizioni termodinamiche dell'aria campionata nonché indipendente dalle perdite di carico della linea entro limiti che saranno successivamente fissati da apposito decreto di esecuzione, particolarmente per la misura dei componenti del materiale sospeso;

trasduzione elettronica della portata e/o del volume da interfacciare al sistema di acquisizione dati;

linee di campionamento delle polveri immuni da effetti vorticosi creati da gomiti od ostacoli nel percorso del campione aspirato.

2. CARATTERISTICHE FUNZIONALI.

2.1. *Generalità.*

L'obiettivo di realizzare una rete di monitoraggio nazionale come un sistema integrato di reti locali, esistenti o da realizzare, pone in essere la necessità di standardizzare le metodiche di misura, validazione, elaborazione, memorizzazione e presentazione dei dati.

Il progetto dovrà rispettare le caratteristiche funzionali di seguito descritte.

Non sono strettamente vincolanti le configurazioni dell'hardware purché siano rispettate le prescrizioni funzionali.

2.2. *Postazioni di misura degli inquinanti.*

2.2.1. *Caratteristiche e dislocazione delle postazioni.*

Si fa riferimento ai paragrafi 7.2. e 7.1. del rapporto ISTISAN 89/10.

Il sistema di alloggiamento dei campionatori o analizzatori deve consentire una adeguata espandibilità rispetto alla configurazione standard definita al precedente paragrafo 1.3.

2.2.2. *Caratteristiche dei sistemi di misura.*

I sistemi di misura degli inquinanti atmosferici devono rispettare le prescrizioni imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203.

In particolare, per i sistemi di misura automatizzati, si applicano i criteri generali e le specifiche tecniche di cui alla Appendice 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983.

I sistemi di misura automatici devono essere corredati dalle apparecchiature necessarie per la taratura.

2.2.3. *Sistema di acquisizione elaborazione e gestione delle apparecchiature.*

2.2.3.1. *Hardware.*

L'hardware del sistema è costituito principalmente da:

unità di elaborazione a microprocessore;

unità di acquisizione misure analogiche;

unità ingresso-uscita grandezze digitali;

interfaccia per il collegamento al centro di raccolta dati.

L'unità a microprocessore autonomo nelle proprie funzioni sarà disponibile per il collegamento ad un elaboratore portatile.

L'inserimento/disinserimento dell'elaboratore portatile non deve interferire con le normali funzioni del microprocessore.

Il microprocessore dovrà essere configurato con memoria EPROM per i programmi e memoria RAM (tamponata a 24 ore) per i dati e i parametri variabili di gestione.

Le memorie dovranno essere espandibili, la RAM dovrà essere dimensionata per contenere tutti i dati elementari intesi come medie orarie delle misure, indicativamente per 10 giorni o per il tempo limite necessario a ripristinare la funzionalità del collegamento e/o del centro di elaborazione dati in caso di guasto.

Il microprocessore sarà predisposto per la ripartenza automatica dopo mancata tensione e dovrà consentire la sincronizzazione del proprio orologio con l'orologio del centro di raccolta dati della rete. Dalla consolle dovrà essere possibile diagnosticare le principali cause di guasto del micro (ove possibile) e delle periferiche.

L'unità di acquisizione delle misure analogiche (A/D) dovrà avere le seguenti principali caratteristiche:

espansibilità del numero delle misure acquisibili (modularità);

velocità di scansione non inferiore a 30 punti al secondo;

rumore tecnico dovuto al relé minore uguale a $\pm$ 1μV.

Il voltometro digitale dell'unità avrà le seguenti caratteristiche:

a) isolamento dalla tensione di rete e dalle sue armoniche;

b) correzione automatica dell'offset;

c) misura di segnali campione ad alta precisione e stabilità.

Inoltre l'unità dovrà avere:

reiezione ai disturbi elettromagnetici (modo comune e modo normale) adeguata agli scopi del progetto;

precisione di tutta la catena di misura (dai morsetti alle unità di presentazione dati) ± 0,2% del fondo scala, in tutte le normali condizioni di servizio;

rilevazione di mancata e/o doppia sezione del multiplexer.

L'unità di acquisizione delle misure analogiche dovrà avere connettori necessari ad inviare il segnale di ogni misura ad un registratore a carta diagrammata da utilizzare per la verifica degli analizzatori e del sistema di acquisizione.

L'unità di acquisizione misure digitali dovrà avere le seguenti caratteristiche principali:

separazione galvanica tra ingressi digitali e il microprocessore con optoisolatore e con isolamento di 2000 Vcc;

protezione per extra tensioni di ingresso;

acquisizione dei segnali almeno ogni 500 millisecondi.

L'unità di ingresso/uscita delle grandezze digitali dovrà avere caratteristiche di espandibilità circa i segnali sia in ingresso che in uscita (modularità).

L'interfaccia per il collegamento al centro di raccolta dati dovrà consentire la trasmissione via radio e/o via cavo telefonico: la trasmissione dati e informazioni dovrà avvenire dal micro verso il centro e viceversa.

2.2.3.2. *Software.*

Il micro periferico dovrà essere dotato di sistema operativo in tempo reale per la gestione completa dell'hardware di postazione e del software applicativo.

Il software di postazione sarà costituito da:

a) programmi gestionali del microprocessore;

b) programmi di acquisizione delle grandezze analogiche e digitali;

c) programmi applicativi;

d) programmi di taratura analizzatori di misura;

e) programmi di trasmissione e segnalazione al centro di raccolta dati;

f) programmi diagnostici di test;

g) programmi di inizializzazione;

h) programmi di interfaccia uomo-macchina.

I programmi gestionali del microprocessore oltre alla gestione dell'hardware di postazione devono provvedere alla gestione di tutte le anomalie dell'hardware stesso, dovrà quindi prevedere un archivio allarmi accessibile localmente o dal centro di raccolta dati. Gli allarmi devono essere presentati secondo un formato standard che preveda almeno, tempo, codice di postazione, descrizione in chiaro dell'anomalia.

La postazione inoltre dovrà riavviarsi automaticamente al ritorno dell'alimentazione nel caso di mancata tensione.

I programmi di acquisizione delle grandezze analogiche provvedono alla:

lettura dei segnali con determinata frequenza (tipicamente 3 sec.);

validazione delle grandezze rilevate;

conversione delle misure nelle unità ingegneristiche fissate;

memorizzazione delle grandezze in un'area accessibile all'operatore locale o al centro di raccolta dati (per la lettura diretta dell'ultimo valore acquisito).

Per il significato generale di validazione dei dati si fa riferimento al capitolo 9 del rapporto ISTISAN 89/10.

In particolare, i valori letti saranno validati processandoli con le seguenti funzioni:

verifica limiti di convertitore A/D;

correzione di offset di scala;

controllo di attendibilità della misura.

Il controllo di attendibilità della misura sarà effettuato in relazione ai seguenti parametri:

1) limite di campo di misura alto/basso;

2) limite di attendibilità alto/basso;

3) limite di variazione tra due acquisizioni (limite incrementale);

4) presenza di anomalie nell'analizzatore o nella postazione;

5) taratura analizzatore non a buon fine;

6) tempo di attesa dopo taratura;

7) altri limiti previsti dagli analizzatori.

In caso di non attendibilità la misura deve essere omessa automaticamente dalla scansione.

Sia la frequenza di acquisizione che i parametri per le verifiche di validità devono essere trattati come grandezze variabili (quindi residenti su RAM) impostabili per singolo canale di misura.

I parametri devono poter essere leggibili e/o modificabili sia localmente (consolle o eventualmente personal computer portatile) che dal centro di raccolta dati.

Gli ingressi digitali saranno processati con le seguenti funzioni:

verifica di validità dell'ingresso;

verifica di stato dell'ingresso.

I dati acquisiti saranno memorizzati e resi disponibili ai programmi di validazione ingressi analogici e ai programmi di trasmissione delle segnalazioni al centro di raccolta dati.

I programmi applicativi utilizzano i dati elementari acquisiti per il calcolo dei valori medi orari (biorari per il particolato sospeso) e per la verifica di validità del valore medio calcolato secondo i seguenti criteri:

percentuale dei dati elementari disponibile superiore ad una determinata soglia;

escursione tra valore max e valore minimo che concorrono al calcolo inferiore ad una determinata soglia.

Entrambe le soglie devono essere modificabili dall'operatore. Per la soglia delle percentuali di dati disponibili si veda il capitolo 9 del rapporto ISTISAN 89/10.

I programmi applicativi provvedono anche all'aggiornamento del data-base di postazione relativamente agli inquinanti monitorati costituito dalle medie orarie (o biorarie per il particolato sospeso) delle misure.

In caso di mancato calcolo dei valori medi dovrà pervenire al centro di raccolta dati una segnalazione di indisponibilità dato.

In caso di fuori servizio del collegamento tra postazioni periferiche e centro di raccolta dati, il micro deve essere in grado di memorizzare almeno 10 giorni di dati orari (o biorari).

Questi dati all'attivazione del collegamento con il centro verranno trasmessi automaticamente per aggiornare il data-base del centro. Inoltre con lo stesso criterio dovranno essere memorizzate tutte le segnalazioni di anomalie riscontrate in periferia.

I programmi di taratura degli analizzatori di misura sono finalizzati, tramite le unità ingresso/uscita delle grandezze digitali, alla gestione dei dispositivi fisici di controllo della taratura in campo di cui devono essere dotati gli analizzatori: normalmente sono previsti controlli dello zero e di un punto della scala (span).

La procedura di taratura e la durata della stessa va adattata al singolo analizzatore mantenendo però un criterio generale che provvederà le fasi seguenti:

1) inizio taratura;

2) invio del comando di controllo taratura di zero;

3) attesa per un tempo t_1 minuti da permettere il raggiungimento del regime dell'analizzatore;

4) rilievo del valore medio nei successivi t_2 minuti della misura (zero effettivo dello strumento);

5) invio del comando di controllo di campo (span);

6) come al punto 3;

7) come al punto 4 (valore effettivo del punto della scala);

8) invio del comando per rimettere l'analizzatore in posizione di misura.

La taratura degli analizzatori chimici verrà effettuata:

automaticamente ad un'ora prefissata di ogni giorno;

automaticamente dopo una mancata alimentazione elettrica dopo che sia trascorso il tempo di riscaldamento dello strumento;

automaticamente alla rimessa in scansione della misura da parte dell'operatore;

su richiesta manuale dell'operatore dal pannello locale o da posto centrale.

L'ora di avvio delle tarature giornaliere, i tempi di attesa per il riscaldamento degli analizzatori, la durata delle varie fasi di taratura, nonché i valori di riferimento delle seguenze campione devono essere impostabili e modificabili dall'operatore localmente e/o dal centro di raccolta dati per ogni canale di misura.

Al termine delle operazioni di taratura si procederà alla verifica dell'esito della stessa e di calcolo dei valori di calibrazione.

Si ritiene (con riferimento ad analizzatori che forniscono una risposta lineare) che la taratura non si sia conclusa a buon fine se:

mancano più del 15% dei dati strumentali acquisiti rispetto a quelli acquisibili teoricamente durante il tempo di taratura sia per lo zero che per lo span;

se il valore di zero è fuori limite (oltre il 5% del fondo scala);

se la grandezza della retta di calibrazione calcolata indica che lo strumento ha una variazione del 30% del fondo scala rispetto al valore nominale.

Nei casi su indicati fornirà una segnalazione di «zero defect» o «span defect» quando i valori di calibrazione calcolati scostano del 5% rispetto ai valori della precedente calibrazione sarà fornita una apposita segnalazione di avvertimento che sarà inviato al centro unitamente ai valori di taratura riscontrati.

Nel caso di conclusione a buon fine si trasmetteranno al centro i valori rilevati durante la taratura.

In presenza di situazione con segnalazione di zero defect e/o span defect, la misura deve essere automaticamente omessa da scansione ed inviata segnalazione al posto centrale, corredata dai valori relativi all'operazione di taratura avvenuta (zero, campo, ecc.); negli altri casi con i valori di calibrazione ottenuti si procederà alla correzione automatica dei valori successivamente acquisiti.

Tutti i valori di soglia per le operazioni di verifica dei valori di taratura devono essere tratti come parametri variabili quindi devono essere leggibili e/o modificabili dall'operatore localmente o dal centro.

I programmi di trasmissione dati e segnalazioni al centro di raccolta dati sono finalizzati alla gestione dello scambio dei dati e informazioni tra centro di raccolta e postazioni periferiche.

Dovranno essere di norma possibili i seguenti tipi di comunicazione:

a) da periferia a centro:

trasmissione dati medi semiorari, orari e biorari;

trasmissione dati istantanei su richiesta;

trasmissione risultati taratura analizzatori chimici;

trasmissione delle segnalazioni di anomalia;

b) da centro a periferia:

richiesta dati istantanei;

richiesta taratura analizzatori;

richiesta dati medi semiorari, orari e biorari memorizzati in periferia a seguito di un disservizio al centro;

richiesta di aggiunta a scansione o di messa fuori scansione di una misura;

richiesta di aggiornamento data e ora.

I dati diagnostici di test non sono finalizzati alla verifica delle apparecchiature gestite nella postazione periferica. Dovranno essere normalmente residenti nelle memorie del sistema in modo da poter evidenziare le eventuali anomalie della consolle del microprocessore (una gestione diversa di tali proporzioni può essere possibile con l'uso di un personal computer portatile).

I programmi di inizializzazione del sistema prevederanno:

inizializzazioni a freddo manuali;

inizializzazione manuale;

reinizializzazione automatica.

Le procedure di inizializzazione dovranno prevedere:

a) a garanzia di salvataggio dei dati memorizzati e relativi aggiornamenti;

b) verifiche di congruenza sullo stato del sistema e sui dati;

c) attivazione della taratura degli analizzatori e relative comunicazioni al centro;

d) aggiornamento della data e dell'ora con sincronizzazione con il centro. La data e l'ora devono inoltre essere aggiornate, in funzione della situazione al centro con cadenza automatica e con intervallo da prefissare in relazione alle esigenze delle apparecchiature.

I programmi di interfaccia uomo macchina sono finalizzati a gestire il colloquio interattivo dell'operatore con il microprocessore relativamente a:

richiesta dati e servizi;

modifica parametri.

Per le funzioni principali di richiesta dati e servizi sono:

Visualizza punto, permette all'operatore la lettura del valore istantaneo e/o lo stato di uno degli ingressi fornendo il codice del punto.

Visualizza parametri analizzatori, permette la lettura dei parametri legati alle procedure di taratura degli analizzatori.

Aggiungi/ometti da scansione un punto, permette all'operatore di aggiungere/omettere dalla scansione un punto fornendo il codice dello stesso.

Taratura analizzatori, permette la taratura di uno degli strumenti collegati, fornendo il codice del punto.

Aggiornamento tempo, permette all'operatore di aggiornare data ed ora dopo una ripartenza manuale del sistema. Questa funzione deve essere normalmente disabilitata per evitare cambi di dati indesiderati, deve essere possibile solo in fase di inizializzazione sistema.

Visualizza valore medio, orario, biorario, permette all'operatore la lettura dell'ultimo valore medio orario, biorario calcolato fornendo il codice del punto.

Abilita/disabilita trasmissione al centro dei dati, permette all'operatore di abilitare/disabilitare il collegamento con il centro: unitamente all'invio di un messaggio al centro di raccolta dati.

La funzione modifica parametri deve consentire la lettura e/o la modifica di tutti i parametri variabili necessari alla gestione della postazione in particolare di quelli precedentemente evidenziati.

2.3 *Postazioni di misura parametri meteorologici.*

2.3.1 *Caratteristiche e dislocazione delle postazioni, sensori di misura*

Si fa riferimento al capitolo 6 e ai paragrafi 7.2 e 7.3 del rapporto ISTISAN 89/10.

2.3.2 *Sistema di acquisizione, elaborazione e gestione delle apparecchiature*

2.3.2.1 *Hardware*

Vale quanto descritto nel paragrafo 2.2.3.1 per le postazioni di misura degli inquinanti.

2.3.2.2 *Software*

Valgono i criteri generali descritti nel paragrafo 2.2.3.2 per le postazioni di misura degli inquinanti.

Il tipo, la struttura e le funzioni dei pacchetti software, per quanto è applicabile ai sensori di misura, sono quelli descritti nel suddetto paragrafo.

2.4 *Centro di raccolta elaborazione dati e supervisione della rete*

2.4.1. *Generalità*

Il centro di raccolta ha le seguenti funzioni principali:

raccolta sistematica dei dati preelaborati di ogni singola postazione e memorizzazione nel data base della rete;

elaborazione dei dati di sintesi anche finalizzati alla verifica degli standard di qualità dell'aria secondo la normativa vigente;

produzione documentale (tabulati);

trasferimento dei dati ai nodi di concentrazione provinciali e regionali ove esistenti;

gestione dei sistemi di restituzione in tempo reale dei dati ai cittadini (video, stampanti remote, cartelloni a messaggio variabile, ecc.);

gestione dei livelli di allarme o di altri modelli comportamentali, ove definiti, tramite programmi di guida operatore;

sviluppo e/o manutenzione del software sia del centro che delle postazioni periferiche;

gestione dell'archivio storico della rete su supporti magnetici.

Le principali funzioni di supervisione sono:

gestione degli allarmi relativi a tutte le apparecchiature del centro e delle postazioni periferiche, sia al fine di coordinare gli interventi di manutenzione che di una corretta interpretazione dei dati;

lettura diretta dei valori misurati al fine di seguire in tempo reale l'evoluzione di particolari eventi di inquinamento;

gestione dei parametri variabili delle postazioni periferiche.

2.4.2. *Hardware*

L'hardware è costituito principalmente da.

unità di elaborazione;

memoria di massa su disco;

memoria di massa su cassetta magnetica;

interfacce di collegamento con postazioni periferiche;

interfacce di collegamento con calcolatori;

unità ingresso/uscita grandezze digitali;

terminale del programmatore;

unità video di presentazione dati (terminale dell'operatore);

stampanti di documentazione;

pannello sinottico (eventuale).

L'unità di elaborazione sarà dotata dei dispositivi ausiliari atti a conservare i contenuti di memorie (per almeno 24 ore) nel caso di mancata tensione.

La memoria dovrà essere dimensionata in modo da avere una disponibilità residua di almeno il 30% oltre ad essere espandibile sul posto. L'unità sarà dotata di bootstrap cablato, diagnostica hardware operante autonomamente in linea.

La memoria di massa su unità a cassetta magnetica oltre alla funzione di costruzione di un archivio storico su supporti magnetici avrà anche funzione di back-up di sistema.

Il terminale del programmatore costituito da unità video, tastiera e stampante sarà finalizzata alle attività di gestione del centro e di sviluppo e/o manutenzione software.

Il terminale dell'operatore sarà costituito essenzialmente da un video terminale di presentazione dati organizzati in pagine video. Le pagine video devono poter essere create o modificate in modo interattivo.

Dovrà essere possibile stampare le pagine video sulla stampante di documentazione.

Le interfacce di collegamento con calcolatori remoti (ed in particolare con il nodo di concentrazione regionale o provinciale) devono consentire l'invio e/o la richiesta dei dati e informazioni sia dal centro al calcolatore remoto che viceversa.

2.4.3 *Software*

Il software del sistema è costituito dalle seguenti classi di programmi:

programmi gestionali;

programmi di acquisizione di postazioni periferiche;

programmi applicativi;

programmi di interfaccia uomo macchina;

programmi base e speciali di supporto;

programmi di diagnostica;

programmi di inizializzazione.

I programmi gestionali oltre alle funzioni generali richieste dal sistema devono gestire anche le segnalazioni di anomalie delle apparecchiature del centro di raccolta.

I programmi di acquisizione da postazioni periferiche provvedono a:

a) gestire le comunicazioni tra centro di raccolta e postazioni;

b) aggiornamento del data base di sistema;

c) gestione delle segnalazioni di allarme provenienti dalle periferiche.

Le comunicazioni possono essere di tipo spontaneo delle postazioni periferiche al centro o su richiesta del centro.

In particolare le comunicazioni spontanee riguardanti la gestione degli allarmi e l'aggiornamento automatico dopo il ripristino della funzionalità del collegamento a seguito di guasto o altra causa del data base di sistema con i dati memorizzati durante l'interruzione.

Il data base di sistema dovrà contenere i dati elementari di tutte le misure come medie orarie (o biorarie per le polveri) ed i dati di sintesi medi mediane percentili ecc.

L'archivio residente su disco conterrà un periodo di 1 o 2 anni di dati; prima della perdita dei dati si dovrà automaticamente verificare che i dati siano stati trasferiti su un supporto magnetico per la realizzazione dell'archivio storico.

Devono essere implementate procedure automatiche di richiesta all'operatore per l'effettuazione del back up periodico dei dati residenti sul disco.

I programmi applicativi utilizzano i dati memorizzati nel data base per svolgere le seguenti funzioni:

a) memorizzazione dei dati sulle cassette magnetiche;

b) gestione del colloquio con calcolatori remoti;

c) calcolo dei valori di sintesi (medie mediane percentili ecc.);

d) guida operatore;

e) gestione dell'archivio storico (lettura, copiatura cassette, elaborazione sui dati eventualmente richiesti).

Esecuzione di modelli matematici in grado di prevedere l'evoluzione dell'inquinamento in diverse situazioni.

I programmi di gestione del colloquio i calcolatori remoti (nodo di concentrazione dati in particolare) dovranno permettere le seguenti funzioni:

1) acquisizione da parte del calcolatore remoto (nodo di concentrazione) di tutti i valori orari (o biorari) nonché dei dati di sintesi (medie mediane percentili ecc.);

2) acquisizione del calcolatore remoto ove tecnicamente possibile dei valori istantanei o della media dell'ora in corso rilevati su una o più postazioni;

3) invio dal centro al nodo di concentrazione di messaggi opportuni nel caso di superamento di determinate soglie per i parametri di inquinamento.

Il protocollo di colloquio e il formato dei dati saranno definiti in relazione alla singola applicazione ove già esiste un nodo di concentrazione.

Ove non esiste un nodo di concentrazione si dovrà comunque prevedere tale possibilità e pertanto si dovrà strutturare il data base ed il software in modo da consentire la successiva implementazione dei programmi necessari, in questi casi si può prevedere una formattazione dei dati secondo i criteri generali indicati nel rapporto ISTISAN 89/10 al capitolo 10 per quanto applicabile.

I programmi di interfaccia uomo macchina sono finalizzati a consentire l'interattività tra sistema ed operatore; di norma quindi le funzioni previste saranno realizzate tramite il videoterminale.

Le informazioni ed i dati saranno organizzati in pagine video, per la richiesta dell'operatore sarà prevista sul videoterminale un'area riservata ai menu di richiesta dati e servizi: le funzioni ed i servizi attivabili sono trasparenti dalle descrizioni precedentemente riportate.

Tra i programmi di supporto dovrà essere previsto il software per la manutenzione delle pagine video e per la creazione di nuove pagine.

È particolarmente importante che l'interfaccia con l'operatore faccia uso di grafica e di software per la presentazione di dati che consentano di analizzare ed aggregare i dati rilevati dalle postazioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI DATI

TABELLA I

Rete di rilevamento ....

Inquinante (1): .... in µg/m³. Tempo mediazione: 24 ore. Periodo osservazione: anno

Periodo rilevamento: da .... a ....

STAZIONE	ANNO							SEMESTRE INVERNALE			
	N.	Mediana	90° pc	95° pc	98° pc	Media	S	N.	Mediana	Media	S

(1) SO_2 - Biossido di zolfo
PS = Particelle sospese
Pb_2 = Piombo

TABELLA II

Rete di rilevamento ....

Inquinante (1): .... in (2) .... Tempo mediazione: 1 ora. Periodo osservazione: anno

Periodo rilevamento: da .... a ....

STAZIONE	ANNO						
	N.	Mediana	90° pc	95° pc	98° pc	Media	S

(1) Ossido di azoto = NO; ossidi totali di azoto = NOx; biossido di azoto = NO_2
(2) Indicare le unità di misura impiegate: µg/m³ oppure ppb

TABELLA III

Rete di rilevamento .... Stazione ....

Inquinante (1):... in .... Tempo mediazione: .... Periodo osservazione: mese

MESE	N.	Media	S	Frequenza di superamento in % del valore					
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gennaio									
Febbraio									
Marzo									
Aprile									
Maggio									
Giugno									
Luglio									
Agosto									
Settembre									
Ottobre									
Novembre									
Dicembre									
ANNO									

(1) Ozono = O_3; ossido di carbonio = CO
(2) 1 ora oppure 8 ore
(3) 25% del valore dello standard
(4) 50% del valore dello standard
(5) 75% del valore dello standard
(6) 100% del valore dello standard
(7) 150% del valore dello standard
(8) 200% del valore dello standard

TABELLA IV

Rete di rilevamento ....

Inquinante: Fluoro in $\mu g/m^3$. Tempo mediazione: 24 ore.

Stazione: ....Periodo osservazione: mese

MESE	N.	Media	S	Freq. super. del valore			
				5	10	15	20
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio							
Agosto							
Settembre							
Ottobre							
Novembre							
Dicembre							
ANNO							

MOD. 1

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

RETE ENTE GESTORE. INDIRIZZO TEL

PROV.	COMUNE	STAZIONE RILEVAMENTO	ZONA	INQUINANTE	UNITÀ DI MISURA	METODO	PERIODO	TEMPO MEDIAZIONE	PERIODO OSSERVAZIONE
					µg/m³		da ——— a	24 ore	anno ☐ mese ☐

ANNO................ MESE.. RISULTATI DEL RILEVAMENTO

G Mese													
01													
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
MEDIA													

N =	Cm invernale = C. sup. = C. inf. =	98° pc. =	In (C98/C50) =
N =	Cm annuale = C. sup. = C. inf. =	98° pc. = Nl = T = t =	In (C98/C50) =
N =	Cm annuale = C. sup. = C. inf. =	95° pc. = Nl = T = t =	S =

MOD. 2

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

RETE ENTE GESTORE INDIRIZZO TEL

PROV.	COMUNE	STAZIONE RILEVAMENTO	ZONA	INQUINANTE	UNITÀ DI MISURA	METODO	PERIODO	TEMPO MEDIAZIONE	PERIODO OSSERVAZIONE
					mg/m³ ☐ µg/m³ ☐		da ______ a	1 ☐ 3 ☐ 8 ☐ ore	anno ☐ mese ☐

ANNO.................. MESE.. RISULTATI DEL RILEVAMENTO

G ora	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	00-08	08-16	16-24	06-09
01																												
02																												
03																												
04																												
05																												
06																												
07																												
08																												
09																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
31																												

Calcoli relativi all'anno da riportare nella tabella di dicembre:

N.	Cm annuale =	98° pc. = N1 = T = t =	ln (C. 98/C. 50) =

91A2402

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 maggio 1991.

Integrazioni e modificazioni al piano di finanziamento per interventi su edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 2136/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'odinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1987, n. 128, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Vista l'ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1990 relativa ad interventi sugli edifici pubblici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia;

Vista l'ordinanza n. 2020 del 10 ottobre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1990, relativa ad interventi sugli edifici privati danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia;

Viste le note n. 22458/20.1 del 21 novembre 1990, n. 23161/20.1 del 5 dicembre 1990 e n. 5241/20.1 del 25 marzo 1991 della regione Emilia-Romagna - giunta regionale, con le quali si propongono delle variazioni alle ordinanze n. 1887 del 29 marzo 1990 e n. 2020 del 10 ottobre 1990, e il telegramma n. 781/20.1/GAB del 15 gennaio 1991 della prefettura di Modena con il quale vengono forniti ulteriori dati relativi alle richieste di contributo nel settore privato per le province di Modena e Reggio Emilia;

Vista la nota n. 332/201 del 21 febbraio 1991 della prefettura di Modena con la quale si trasmette un ulteriore prospetto riepilogativo, redatto dalla regione Emilia-Romagna - giunta regionale, relativo alle richieste di contributo nel settore privato per le province di Modena e Reggio Emilia;

Vista la nota n. 580 senza data del comune di Campegine, con la quale si comunica l'alienazione dell'edificio destinato a scuola elementare in località Caprara e per il quale, con il piano di riparto già predisposto dalla regione Emilia-Romagna, preso a riferimento nell'ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990, era stata stanziata la somma di lire 50 milioni;

Ritenuto di dover disporre integrazioni a modifiche all'ordinanza n. 2020 del 1° ottobre 1990, all'ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990 e all'ordinanza n. 1600 del 16 novembre 1988;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

CAPO I

Interventi nel settore privato

Art. 1.

Le spese per interventi nel settore privato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2020 del 1° ottobre 1990 vengono modificate come segue:

Campogalliano	L.	70.652.591
Camposanto sul Panaro	»	119.270.405
Carpi	»	530.291.854
Finale Emilia	»	254.658.433
Medolla	»	5.166.471
Mirandola	»	141.614.287
Modena	»	911.418.426
S. Felice sul Panaro	»	278.238.735
Bagnolo in Piano	»	77.915.326
Boretto	»	28.500.270
Cadelbosco di Sopra	»	8.831.574
Campagnola Emilia	»	115.957.859
Casteln. di Sotto	»	10.194.885
Correggio	»	76.806.835
Fabbrico	»	69.207.746
Gattattico	»	39.133.145
Gualtieri	»	155.659.007
Guastalla	»	773.883.457
Luzzara	»	5.183.074
Novellara	»	13.962.513
Reggio Emilia	»	1.573.398.320
Reggiolo	»	542.092.250
Rolo	»	2.361.646
Rubiera	»	133.022.491
S. Ilario d'Enza	»	7.065.259
S. Martino in Rio	»	168.897.904
Scandiano	»	81.615.237

Art. 2.

I soggetti aventi diritto, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 1600, che hanno inoltrato regolare domanda, possono presentare un progetto da redigere per unità strutturale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della stessa ordinanza n. 1600 e dalla circolare della regione Emilia-Romagna n. 1597/20.1 del 29 gennaio 1990.

Art. 3.

I progetti di cui all'art. 2 debbono essere inoltrati al comune entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La mancata presentazione del progetto, entro i termini fissati al comma precedente, determina la perdita del diritto al contributo.

Art. 4.

Le modifiche e le integrazioni al progetto presentato, eventualmente richiste dalla commissione comunale, di cui al comma 1 del successivo art. 7, dovranno essere attuate e consegnate entro e non oltre giorni trenta a decorrere dalla data dell'avviso con cui il sindaco comunica tale prescrizione.

Art. 5.

Il contributo in conto capitale verrà erogato, in prima istanza, in misura pari al 40% della stima di progetto, per opere di carattere strutturale e comunque per un ammontare che non superi l'importo derivante da un riparto proporzionale della somma, resa disponibile dall'art. 1 della presente ordinanza, tra le unità strutturali corrispondenti a istanze di contributo regolarmente pervenute ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 1600.

Art. 6.

Eventuali residui di contributo potranno essere successivamente assegnati, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 1600, fino ad un massimo dell'80% secondo quote proporzionali alle stime, per opere strutturali, contenute nei progetti approvati.

Art. 7.

Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 1600, i progetti saranno approvati, dal punto di vista tecnico-amministrativo, da apposita commissione comunale presieduta dal sindaco o suo delegato e composta dal segretario comunale, da un ingegnere civile o altro tecnico appartenente all'ufficio tecnico comunale e da un rappresentante della regione.

Alla scadenza dei termini fissati dagli articoli 3 e 4, ciascun comune deve trasmettere l'elenco, con i principali dati dei progetti approvati, sia al Servizio provinciale difesa del suolo per gli adempimenti di cui all'art. 13 dell'odinanza n. 1600, sia alla prefettura per il rendiconto amministrativo di cui al punto 4, lettera *a)*, dell'allegato *A* dell'ordinanza n. 1600 del 16 novembre 1988.

Art. 8.

Resta invariato quanto disposto nell'ordinanza n. 1600 del 16 novembre 1988 ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6, agli articoli 7 e 8, ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, all'art. 11, ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 12 ed all'art. 13.

Art. 9.

Cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 2020 del 1° ottobre 1990.

CAPO II

Interventi nel settore pubblico

Art. 10.

Viene assegnata al comune di Modena, per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico, la somma di lire 500 milioni, anziché lire 790 milioni, come stabilito dall'art. 2 dell'ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990.

La differenza degli importi di cui al precedente comma, pari a lire 290 milioni, viene assegnata, con procedura di cui all'art. 6, secondo comma, dell'ordinanza n. 1887:

in ragione di lire 215 milioni alla comunità ebraica di Modena per intervento sulla sinagoga di Modena;

in ragione di lire 75 milioni all'Università degli Studi di Modena per intervento sull'edificio denominato «Foro Boario».

Art. 11.

Viene assegnata al comune di Gualtieri, per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico, la somma di lire 355 milioni, anziché lire 380 milioni, come stabilito dall'art. 2 dell'ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990.

La differenza degli importi di cui al precedente comma pari a lire 25 milioni viene assegnata alla regione Emilia-Romagna per intervento sulla «Casa di guardia idrovora Torrione» in comune di Gualtieri (Reggio Emilia).

Art. 12.

Nell'ambito della somma di lire 510 milioni, già assegnata con ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990 al comune di Campegine per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico, si annulla l'indicazione di lire 50 milioni per l'edificio della scuola elementare in località Caprara, in quanto alienato a proprietà privata, e

su incrementa a lire 220 milioni, per previsti maggiori lavori strutturali, la somma indicata per l'edificio della scuola materna comunale in località Capoluogo.

Art. 13.

Nell'ambito della somma di lire 1080 milioni, già assegnata al comune di Finale Emilia per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico, si annulla l'eccedenza pari a lire 100 milioni, rispetto al pronto intervento a suo tempo effettuato per un importo di lire 60 milioni, per l'edificio denominato «ex pretura», in quanto alienato a proprietà privata, e si incrementa a lire 280 milioni, per previsti maggiori lavori strutturali, la somma indicata per il Duomo (Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo).

Art. 14.

Per gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 6, secondo comma, dell'ordinanza n. 1887 i progetti relativi agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico devono essere presentati entro e non oltre giorni centoottanta alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2431

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 25 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il ccreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II del 25 ottobre 1989 e del consiglio della facoltà di farmacia dell'11 febbraio 1991; del senato accademico del 25 maggio 1990; del consiglio di amministrazione 3 luglio 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 23 novembre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 1644, concernente l'elencazione suddivisa per facoltà delle scuole dirette ai fini speciali istituite presso l'Università di Napoli «Federico II», è inserita la seguente scuola diretta ai fini speciali:

medicina e chirurgia II;

scuola diretta ai fini speciali per tecnici dermoestetisti.

Art. 2.

Dopo l'art. 1874 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi a:

Scuola diretta ai fini speciali per tecnici dermoestetisti

Art. 1875. — È istituita la scuola diretta ai fini speciali per tecnici dermoestetisti presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II».

La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico dermoestetista.

La scuola rilascia il diploma di tecnico dermoestetista.

Art. 1876. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.

Art. 1877. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la seconda facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli.

Art. 1878. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 1879. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

morfologia, fisiologia della cute e dell'assorbimento cutaneo;
igiene ed elementi di microbiologia;
fisica ed elementi di fotobiologia;
biochimica applicata;
prodotti cosmetici;
nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi;
farmacologia e tossicologia dei prodotti cosmetici;
nozioni di dermatologia allergologica;
terapia fisica e metodologie strumentali in dermatologia (1° anno).

2° Anno:

nozioni di patologia dermatologica e presidi terapeutici topici;
dermatologia estetica e correttiva;
nozioni di chirurgia plastica;
controllo di qualità microbiologica e tossicologica;
legislazione cosmetica;
cosmesi correttiva e decorativa;
terapia fisica e metodologie strumentali in dermatologia (2° anno);
etica medica.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato prima dell'esame di diploma.

Art. 1880. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori e laboratori:

ambulatorio di dermatologia generale;
ambulatorio di dermatologia cosmetologica;
laboratorio di dermatologia allergologica;
laboratorio di chimica farmaceutica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 1881. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie in materia.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 marzo 1991

Il pro-rettore: VARVARO

91A2406

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 18 aprile 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del marzo 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 23, relativo al corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, la clausola «Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno» è soppressa.

Nello stesso art. 23 è inserita la seguente propedeuticità:

«L'esame di analisi e contabilità dei costi deve essere preceduto da quello di economia d'azienda».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 aprile 1991

Il rettore

91A2404

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 aprile 1991 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

91A2413

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 aprile 1991 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

91A2414

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca di Girgenti S.p.a., in Agrigento

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 18 maggio 1991, ha nominato i signori dott. Lucio di Piazza, dottor Salvatore Furnari commissari straordinari ed i signori dott. Remigildo Bracci, prof. avv. Salvatore Maccarone, dott. Antonino Condorelli membri del comitato di sorveglianza della Banca di Girgenti, società per azioni, con sede in Agrigento, in amministrazione straordinaria.

91A2416

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio di p.n. e data, al sig. Kriznic Alessandro, nato a Gorizia il 13 ottobre 1966 ed ivi residente in via Strada Vecchia n. 35, è stata accordata la riduzione in forma italiana del cognome da «Kriznic» in «Crocetti».

Il sindaco del comune di Gorizia è stato incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione dell'anzidetto decreto all'interessato.

91A2417

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della** Gazzetta Ufficiale, **parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 6 0 9 1 *

L. 1.200